

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 giugno 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 2.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 marzo 1968,
n. 20: «Legge elettorale regionale» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1998, n. 3.

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed
annuale della Regione (legge finanziaria 1998) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1998, n. 4.

Bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e Bilancio di pre-
visione per l'anno finanziario 1998 della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia Pag. 6

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1998, n. 5.

Rendiconto generale della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia per l'esercizio finanziario 1996 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1998, n. 6.

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'am-
biente - ARPA Pag. 7

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1998, n. 9.

Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agri-
cultura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, ali-
mentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1998, n. 10.

Ordinamento dell'I.R.P.E.T. - Modifiche alla legge regionale
29 luglio 1996, n. 59 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1998, n. 11

Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività
amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e
pesca Pag. 16

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1998, n. 12.

Norme in materia di sostegno alle attività delle istituzioni cul-
turali di rilievo regionale Pag. 19

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1998, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1996, n. 53 «Disci-
plina del personale dei Gruppi consiliari» Pag. 20

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1998, n. 14.

Istituto regionale per la programmazione economica della
Toscana (IRPET). Bilancio di previsione per l'esercizio finan-
ziario 1998 Pag. 21

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 6 marzo 1998, n. 8.**

Interventi per il ripristino degli edifici distrutti o gravemente danneggiati dal sisma del 12 maggio 1997 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1998, n. 9.

Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) Pag. 23

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 30 marzo 1998, n. 1.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1998 - Art. 31 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 Pag. 26

REGIONE SARDEGNA**LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1998, n. 7.**

Riduzione dei controlli sugli atti degli enti locali. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali) Pag. 26

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1998, n. 8.

Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura Pag. 27

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1998, n. 9.

Incentivi per la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture alberghiere e norme modificative e integrative della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera) Pag. 30

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1998, n. 10.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'Azienda Foreste Demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1998 Pag. 32

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 2.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20: «Legge elettorale regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 28 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire una preferenza nei modi stabiliti dalla presente legge.»

Art. 2.

1. L'art. 6 della legge regionale n. 20/1968 come modificato dall'art. 29, comma 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. I partiti o i gruppi politici, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare, presso la Cancelleria della Corte d'appello di Trieste, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico.

2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

3. Non è ammessa comunque la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici, di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riprodotto simboli notoriamente usati da partiti diversi. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riprodotto immagini o soggetti religiosi.

4. È comunque ammessa la presentazione congiunta da parte di partiti o gruppi politici, che notoriamente fanno uso di determinati simboli, di un contrassegno comune recante parti di simboli di quei partiti o gruppi politici.

5. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui al comma 1, i partiti o i gruppi politici depositano anche il documento di programma per la legislatura.

6. Il documento di programma è sottoscritto dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o del segretario nazionale.

7. Ciascun partito o gruppo politico ha inoltre facoltà di collegare la lista individuata dal proprio contrassegno e presentata nelle singole circoscrizioni elettorali, con quelle presentate nelle stesse circoscrizioni elettorali da uno o più partiti o gruppi politici.

8. Ciascun partito o gruppo politico che si avvale della facoltà di cui al comma 7 deve presentare il medesimo programma di cui al comma 5 e proporlo per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione.

9. I partiti o i gruppi politici possono depositare lo stesso documento di programma per la legislatura anche se non collegati fra loro.

10. Ciascun partito o gruppo politico che intende collegarsi allega al contrassegno la dichiarazione di collegamento sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o del segretario regionale con l'indicazione dei partiti o gruppi politici con i quali effettua il collegamento e con la dichiarazione di accettazione degli stessi.»

Art. 3.

1. L'art. 6-bis della legge regionale n. 20/1968, come introdotto dall'art. 2 della legge regionale n. 27/1992, è abrogato.

Art. 4

1. All'art. 7 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 27/1992, i commi 1 e 2 sono così sostituiti:

«1. Il deposito del contrassegno, del documento di programma per la legislatura e della dichiarazione di collegamento deve essere effettuato dal rappresentante del partito o del gruppo politico o da persona da lui delegata con atto autenticato nella firma da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, non prima delle ore 8 del terzo giorno e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

2. I contrassegni devono essere depositati in sei esemplari anche a colori.»

3. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 27/1992, le parole «munita del mandato richiesto» sono sostituite dalle parole «munita della delega richiesta».

Art. 5.

1. L'art. 8-bis della legge regionale n. 20/1968, come introdotto dall'art. 4 della legge regionale n. 27/1992, è abrogato.

Art. 6.

1. Al primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 20/1968, le parole «autenticato da notaio» sono sostituite dalle parole «autenticato nella firma da uno dei soggetti indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.»

2. Al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale n. 27/1992, le parole «nonché le dichiarazioni di collegamento» sono soppresse.

Art. 7.

1. All'art. 10 della legge regionale n. 20/1968, così come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 27/1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i partiti o gruppi politici costituiti nel Consiglio regionale in gruppi consiliari almeno dodici mesi prima della data di svolgimento delle elezioni regionali o che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o raggruppamento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati dai rispettivi presi-

denti o segretari nazionali con atto autenticato nella firma da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Analoga procedura si applica nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.».

2. Nell'art. 10 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 27/1992, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione autenticata nella firma da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.».

Art. 8.

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 20/1968 come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 27/1992, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis. — 1. All'atto della presentazione delle liste di candidati, gli appartenenti alla minoranza slovena che intendono concorrere all'attribuzione dell'eventuale seggio da individuare secondo modalità da disciplinare con successiva legge regionale, dichiarano la propria appartenenza alla minoranza stessa, presentando, contestualmente alla dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all'art. 10, comma 6, una dichiarazione di sostegno individuale sottoscritta da un minimo di 150 a un massimo di 225 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione che dichiarino, a loro volta, la propria appartenenza alla minoranza slovena. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo la dichiarazione deve essere sottoscritta da un minimo di 110 a un massimo di 165 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

2. Possono sottoscrivere la dichiarazione di cui al comma 1 anche gli elettori che firmino, in base al comma 1 dell'art. 10, per una lista purché sia la medesima del candidato appartenente alla minoranza slovena.

3. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate ai sensi del comma 4 dell'art. 10.

4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di cui al comma 1.

5. La dichiarazione di cui al comma 1, così come i certificati, singoli o collettivi, attestanti che i sottoscrittori sono iscritti alle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, devono essere presentati congiuntamente all'accettazione della candidatura, formandone parte integrante.».

Art. 9.

1. Il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 27/1992, è soppresso.

2. All'art. 14, primo comma, punto 4), della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale n. 27/1992, le parole «e le dichiarazioni di collegamento» sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 27/1992, è soppresso.

Art. 10.

1. Al primo comma dell'art. 17 della legge regionale n. 20/1968 le parole «da un notaio o da un sindaco della circoscrizione» sono sostituite dalle parole «nella firma da uno dei soggetti indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53».

2. Al quinto comma dell'art. 17 della legge regionale n. 20/1968 dopo le parole «il notaio» sono inserite le parole «o uno degli altri soggetti indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53».

Art. 11.

1. I modelli A e B di cui all'art. 22 comma 1, della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 15 della legge regionale n. 27/1992, sono sostituiti dai modelli A e B allegati alla presente legge.

Art. 12.

1. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 15 della legge regionale n. 27/1992, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«2. Accanto ad ogni singolo contrassegno va lasciato uno spazio per l'espressione del voto di preferenza dell'elettore. Sono vietati altri segni ed indicazioni.».

Art. 13.

1. All'art. 25 della legge regionale n. 20/1968, le parole «da cinque scrutatori» sono sostituite dalle parole «da quattro scrutatori».

Art. 14.

1. L'art. 27 della legge regionale n. 20/1968 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. — 1. La nomina degli scrutatori è disciplinata dalle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.».

Art. 15.

1. Al primo comma dell'art. 33 della legge regionale n. 20/1968, dopo le parole «secondo le disposizioni» sono inserite le parole «, in quanto siano applicabili.».

Art. 16.

1. L'art. 35 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 17 della legge regionale n. 27/1992, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. — 1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno con la matita sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. L'elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza.

3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

4. Il numero delle preferenze consentite è di una in ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio della Regione.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nell'apposita riga a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome del candidato preferito. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

7. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo al candidato che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al punto 2) dell'art. 14, sia in testa alla lista votata.

8. Si considera efficace la preferenza espressa nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista votata, qualora la stessa si riferisca ad un candidato compreso nella lista medesima.

9. È inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista di altra circoscrizione. E altresì inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

10. È nulla la preferenza nella quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

11. Le preferenze sono altresì nulle qualora le stesse siano espresse in eccedenza rispetto al numero stabilito.

12. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso una preferenza per un candidato compreso in una soltanto delle liste, il voto viene attribuito alla lista cui appartiene il candidato, anche qualora le preferenze siano nulle ai sensi del comma 11.

13. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno, anche qualora le preferenze siano nulle ai sensi del comma 11, purché il candidato indicato sia incluso nella lista cui il contrassegno si riferisce.»

Art. 17.

1. Dopo l'art. 35 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 35-bis. — 1. Nelle operazioni di scrutinio, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia il contrassegno della lista per la quale è dato il voto, nonché il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza e passa quindi la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

5. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fermo restando quanto disposto dall'art. 35 e dall'art. 70 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.»

Art. 18.

1. All'art. 38, della legge n. 20/1968, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale n. 27/1992, il comma 1 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 73 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, osservando le disposizioni degli articoli 35 e 35-bis, nonché, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 67, 68, 70, 71, 72, 74 e 75 del testo unico n. 361/1957;»

b) alla lettera d), le parole «moltiplicato per il coefficiente 1,12» sono sostituite dalle parole «più 2» e le parole «con il coefficiente diminuito di 0,02» sono sostituite dalle parole «togliendovi una unità»;

c) alla lettera e), le parole «per le liste collegate il numero dei voti residuali è dato dalla somma dei voti residuali di ogni lista collegata» sono soppresse;

d) alla lettera f), le parole «Comunica, altresì, per ogni singolo insieme di liste collegate i voti residui e trasmette, inoltre, la graduatoria di cui alla lettera i)» sono soppresse;

e) la lettera i) è soppressa.

2. Al comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale n. 27/1992, le parole «nonché la graduatoria di cui al comma 1, lettera i)» sono soppresse e le parole «sono trasmessi» sono sostituite dalle parole «è trasmesso».

Art. 19.

1. All'art. 43 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 24 i)» sono soppresse e le parole «sono trasmessi» sono sostituite dalle parole «è trasmesso».

Art. 19-bis.

1. All'art. 43 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 24 della legge regionale n. 27/1992, il comma 1 è così modificato:

a) le parole «e le graduatorie indicate all'art. 38, comma 1, lettera i)» sono soppresse;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) determina la cifra elettorale totale di tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. La cifra elettorale totale è data dalla somma delle cifre elettorali ottenute dalle liste nelle singole circoscrizioni ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c). Successivamente procede al calcolo della percentuale elettorale di ciascuna lista avente lo stesso contrassegno; a tal fine divide la rispettiva cifra elettorale totale per il totale dei voti validi e moltiplica il risultato per cento;»

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) determina per ogni lista il numero di voti residuali. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno che abbiano ottenuto una percentuale elettorale uguale o superiore a quattro e mezzo su base regionale e che siano istate presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali;»

d) alle lettere c) e d) le parole «o di singoli insieme di liste collegate» sono soppresse.

2. All'art. 43, comma 2 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 24 della legge regionale n. 27/1992, le parole «o di singoli insieme di liste collegate», le parole «o ai singoli insieme di liste collegate» e le parole «o di ogni singolo insieme di liste collegate» sono soppresse.

3. All'art. 43, comma 3 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 24 della legge regionale n. 27/1992, le parole «o ad un singolo insieme di liste collegate» e le parole «o al singolo insieme di liste collegate» sono soppresse.

4. All'art. 43 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 24 della legge regionale n. 27/1992, i commi 4 e 5 sono abrogati.

5. All'art. 43, comma 6 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 24 della legge regionale n. 27/1992, le parole «o i singoli insieme di liste collegate» sono soppresse.

Art. 20.

1. L'art. 44 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 25 della legge regionale n. 27/1992, è così modificato:

a) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) al comma 5, le parole «ed ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle parole «ed al comma 1».

Art. 21.

1. Dopo l'art. 48 della legge regionale n. 20/1968 è inserito il seguente titolo:

«TITOLO III-BIS

NORME DI COORDINAMENTO PER IL CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE CON L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA.

Art. 48-bis. — 1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale possono aver luogo contemporaneamente all'elezione per il rinnovo degli organi del comune e della provincia.

2. La contemporaneità delle elezioni è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. Si osservano le norme concernenti l'elezione del Consiglio regionale quanto:

a) alle modalità di predisposizione, consegna e ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei relativi duplicati;

b) alla utilizzazione delle urne, delle matite copiative, del bollo di sezione nonché del restante arredo degli uffici di sezione;

c) alla costituzione e al funzionamento degli uffici di sezione nonché alla determinazione dei orari di votazione e di scrutinio.

4. Le funzioni dell'Ufficio di sezione sono svolte da quello costituito per l'elezione del Consiglio regionale.

5. Le operazioni di scrutinio concernenti l'elezione degli organi del comune e della provincia sono effettuate senza interruzione, immediatamente dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio del Consiglio regionale.

Art. 48-ter. — 1. In qualunque caso di contemporaneità di elezioni del Consiglio regionale con l'elezione degli organi del comune e della provincia, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni che non fanno carico alla Regione sono ripartite in parti eguali tra gli enti interessati alle consultazioni, con conseguente proporzionale riduzione dell'assegnazione forfettaria di cui all'art. 51, comma 2.

2. Sono comunque a carico della Regione le spese per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione delle buste dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori dal normale orario di lavoro.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, tutte le spese inerenti all'attuazione dell'elezione dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni.».

Art. 22.

1. All'art. 51 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 28 della legge regionale n. 27/1992, il comma 4 è abrogato.

Art. 23.

1. Dopo l'art. 52 della legge regionale n. 20/1968, come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis. — 1. L'art. 10-bis troverà applicazione a seguito dell'approvazione di specifica legge regionale.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 gennaio 1998

CRUDER

(Omissis).

98R0240

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1998, n. 3.

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).

(Pubblicata nel 1° suppl. straordinario al *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 2 del 19 febbraio 1998)

(Omissis).

98R0277

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1998, n. 4.

Bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel 1° suppl. ordinario al *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 7 del 19 febbraio 1998)

(Omissis).

98R0278 .

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1998, n. 5.

Rendiconto generale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1996.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 8 del 25 febbraio 1998)

(Omissis).

98R0279

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1998, n. 6.**Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 4 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

CAPO I**ARPA: FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO***Sezione I***ISTITUZIONE DELL'ARPA****Art. 1.***Oggetto e finalità*

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, con legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono finalizzate al mantenimento, sviluppo e potenziamento delle attività di tutela e di promozione della qualità degli ecosistemi naturali e degli ecosistemi antropizzati, al controllo ed alla prevenzione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana. In tale contesto la regione Friuli-Venezia Giulia persegue l'obiettivo della massima integrazione e coordinamento delle attività svolte in materia ambientale ed igienico-sanitaria dai diversi livelli istituzionali, in armonia con la legge 8 giugno 1990, n. 142, con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

2. Le disposizioni della presente legge disciplinano altresì il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali, le modalità di erogazione dei servizi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente alla Regione ed ai suoi enti strumentali, agli enti locali ed ai loro consorzi, società partecipate ed aziende speciali, alle aziende per i servizi sanitari, agli altri enti pubblici, nonché ai privati.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di seguito denominata ARPA, e la sua operatività coordinata ed integrata, nelle modalità previste dall'art. 17, con i dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari, costituiscono l'avvio di un sistema regionale della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria.

4. Le finalità di cui al comma 1 e l'ulteriore definizione del sistema regionale della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria sono inoltre perseguiti anche attraverso il riordino delle competenze e delle funzioni amministrative in materia ambientale nella regione Friuli-Venezia Giulia, anche in attuazione del decreto legislativo n. 9/1997.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale, presenta al Consiglio regionale un apposito disegno di legge di riordino delle competenze e delle funzioni amministrative in materia ambientale, così come previsto dall'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come integrato dagli articoli 52 e 55 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 ferme restando in capo alla Regione le fun-

zioni di carattere unitario ed in particolare quelle di pianificazione, programmazione, indirizzo, promozione e coordinamento, nonché di raccordo con lo Stato.

6. Con regolamenti da adottare in base ai medesimi criteri, principi direttivi e procedure di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, la Giunta regionale procede, comunque non oltre dodici mesi dalla nomina del direttore generale, alla semplificazione delle procedure amministrative previste dalle leggi regionali nelle materie interessate dall'art. 3 della presente legge, nonché all'abrogazione o sostituzione di controlli tecnico-amministrativi.

7. Per le finalità di cui al comma 6 la Giunta regionale attua i seguenti indirizzi:

a) applicazione del silenzio assenso, eccezion fatta per i pareri di tipo ambientale, nelle procedure di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato di competenza della Regione e degli enti locali;

b) attuazione delle modalità necessarie per la costituzione ed il funzionamento dello «sportello unico»;

c) definizione, anche utilizzando convenzioni ed accordi, dei rapporti tra i diversi enti titolari di funzioni amministrative al fine di garantire l'operatività dello «sportello unico»;

d) indizione di conferenze di servizi ai sensi della legislazione vigente;

e) revisione e riordino delle procedure amministrative e della loro tempistica.

Art. 2.*Istituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPA*

1. È istituita l'ARPA quale ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, all'esercizio delle attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario.

2. L'ARPA è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 13.

3. L'ARPA esercita le sue attribuzioni nell'ambito degli indirizzi e delle direttive della Regione. Svolge attività di supporto e consulenza tecnico-scientifica alle funzioni amministrative e di pianificazione e programmazione in materia di prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria esercitate dalla Regione, dalle province, dai comuni singoli o associati, dalle aziende per i servizi sanitari e dalle ulteriori istituzioni pubbliche operanti nel settore.

4. Entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente, nomina il direttore generale e contestualmente costituisce l'ARPA e ne approva lo statuto.

5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono definite ulteriori norme transitorie relative all'avvio dell'operatività dell'ARPA, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 10, nonché quelle norme necessarie a garantire la continuità delle attività e dei servizi trasferiti all'ARPA medesima.

Art. 3.*Attribuzioni ed attività tecnico-scientifica*

1. L'ARPA, fatto salvo quanto previsto dall'art. 01 del decreto-legge n. 496/1993, come inserito dalla legge di conversione n. 61/1994, per quanto non espressamente indicato dal presente comma, svolge, anche attraverso le sue articolazioni territoriali ed i settori tecnici, le seguenti attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente in ambito regionale:

a) controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali e antropizzati, al fine di qualificare, quantificare e prevenire i fattori di inquinamento;

b) funzioni tecniche, anche a supporto delle amministrazioni competenti, di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;

c) controllo ambientale delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti;

d) controllo ambientale in materia di protezione dall'inquinamento elettromagnetico;

e) espletamento delle funzioni relative alla disciplina dell'igiene ambientale, comprese le diverse articolazioni funzionali dell'igiene del suolo, delle acque, dell'aria, nonché dell'igiene tecnica;

f) gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, in collegamento con il sistema informativo dei dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari territoriali;

g) formulazione, su richiesta delle autorità amministrative competenti, di pareri concernenti gli aspetti tecnici e scientifici connessi alle funzioni di protezione e risanamento ambientale;

h) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni di interesse ambientale, nonché promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

i) educazione ambientale ed informazione pubblica sulla prevenzione dei rischi ambientali e sanitari, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attivando anche adeguati sistemi informativi;

l) collaborazione alle attività di formazione, informazione ed aggiornamento professionale degli operatori del settore ambientale, con particolare riguardo ai dipendenti regionali e degli enti locali;

m) attività di studio, ricerca e controllo sui fenomeni fisici che caratterizzano l'ambiente marino e costiero;

n) attività di studio, ricerca e controllo per la tutela dall'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti termici in ambienti di vita;

o) realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

p) collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria;

q) collaborazione a livello tecnico-scientifico con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza;

r) supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

s) supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita;

t) supporto tecnico di indirizzo generale alle amministrazioni competenti all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;

u) supporto tecnico e validazione scientifica, ove richiesti, relativamente ai dati ambientali descritti nei progetti proposti, per gli uffici regionali incaricati dell'analisi degli studi di impatto ambientale e della gestione della procedura per la valutazione dell'impatto ambientale, di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, nonché collaborazione alla redazione di manualistica, modellistica e linee-guida per l'elaborazione omogenea degli studi di impatto ambientale;

v) supporto tecnico-scientifico ai progetti di ricerca e diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche finalizzato all'attuazione del Regolamento (CEE) n. 880/1992 del Consiglio, del 23 marzo 1992, sul marchio di qualità ecologica (ecolabel) e del Regolamento (CEE) n. 1836/1993 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sul sistema di ecogestione ed audit;

z) supporto tecnico alla Regione ed agli enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale, di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. L'ARPA può fornire prestazioni a favore di privati, purché compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 ad essa affidate, e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Su proposta del direttore gene-

rale che individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle suddette prestazioni, la Giunta regionale approva il tariffario per la remunerazione delle prestazioni stesse.

Art. 4.

Controllo e vigilanza

1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo;

b) i piani ed i programmi attuativi;

c) il regolamento di organizzazione e la pianta organica, e le loro modifiche;

d) i contratti integrativi di lavoro.

2. Ai fini del controllo gli atti di cui al comma 1 sono inviati entro 10 giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale, per il tramite della direzione regionale dell'ambiente, che ne cura l'istruttoria anche avvalendosi di altri uffici regionali competenti per materia.

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1, lettera a), entro 60 giorni dal ricevimento e gli atti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), entro 30 giorni dal ricevimento. Trascorsi tali termini, senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego, gli atti diventano esecutivi.

4. I termini di cui al comma 3 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARPA.

6. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 496/1993, come inserito dalla legge di conversione n. 61/1994, il direttore generale dell'ARPA fornisce al presidente della Giunta regionale, o se delegato all'assessore all'ambiente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.

Art. 5.

Rapporti con gli enti istituzionali

1. L'ARPA svolge per la Regione, gli enti locali ed i dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari della Regione attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico ed analitiche.

2. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione, gli enti locali e le aziende per i servizi sanitari si avvalgono obbligatoriamente dell'ARPA per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

3. L'ARPA ed i dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari svolgono le proprie attività in maniera coordinata ed integrata, sulla base del regolamento di cui all'art. 22, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, da assumersi, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente di concerto con l'assessore regionale alla sanità, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale regolamento sono altresì individuate le fattispecie soggette all'obbligo di cui al comma 2.

4. Le strutture laboratoristiche dell'ARPA svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico nei confronti della Regione, degli enti locali ed in particolare delle aziende per i servizi sanitari, a cui pertanto non è consentito mantenere o attivare propri laboratori di analisi e gestire sistemi o apparecchiature destinati al controllo ambientale ed alla prevenzione collettiva per gli aspetti derivanti dai fattori di rischio ambientale.

5. Con apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 12, sono disciplinate le prestazioni erogate dall'ARPA ai sensi dei commi 1, 2 e 4.

Sezione II
ORDINAMENTO DELL'ARPA

Art. 6.
Organi dell'ARPA

1. Sono organi dell'ARPA:
- a) il direttore generale;
 - b) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.
Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra persone in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata professionalità ed esperienza dirigenziale, certificata attraverso una preselezione effettuata avvalendosi di un soggetto esterno.

2. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPA ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e dai comitati di indirizzo e verifica previsto dall'art. 13, nonché della gestione dell'ARPA.

3. I compiti e le funzioni del direttore generale sono stabiliti statutariamente. Lo stesso provvede in particolare:

- a) all'adozione dei bilanci di previsione pluriennale ed annuale e del conto consuntivo;
- b) all'adozione del regolamento di organizzazione;
- c) alla definizione ed adozione dei programmi pluriennali ed annuali di intervento;
- d) alla nomina di un direttore tecnico-scientifico e un direttore amministrativo, assunti con provvedimento motivato e responsabili nei suoi confronti;
- e) alla gestione del personale, compresa la definizione ed adozione della pianta organica e la stipula dei relativi contratti anche integrativi;
- f) all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dipartimenti provinciali;
- g) alla redazione di una relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, da inoltrarsi alla Giunta e al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente per il tramite dell'assessore regionale all'ambiente;
- h) alla stipula di contratti e convenzioni;
- i) ad assicurare l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di lavoro autonomo di diritto privato di durata quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti di tale contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla norma vigente per il contratto dei direttori generali delle aziende per i servizi sanitari. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con qualsiasi carica elettiva pubblica.

5. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti pubblici determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

6. Il contratto di lavoro del direttore generale è rinnovabile una sola volta.

7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, può provvedere alla revoca del direttore generale con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.

8. Nell'ipotesi di revoca di cui al comma 7 ai direttori tecnico-scientifico e amministrativo si applica la previsione di cui al comma 6 dell'art. 9.

Art. 8.
Collegio dei revisori contabili

1. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e nominati con decreto del presidente della Giunta regionale, su designazione del Consiglio regionale espressa con voto limitato.

2. Il collegio resta in carica per tre anni. I membri del collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al presidente della Giunta regionale ed al direttore generale dell'ARPA.

3. Lo statuto dell'ARPA definisce i casi di decadenza, revoca e sostituzione dei membri effettivi, nonché le relative procedure.

4. Il collegio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità.

5. Per l'espletamento della propria attività al presidente ed ai componenti effettivi del collegio è dovuta un'indennità annuale da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.

6. Il collegio dei revisori contabili vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'ARPA. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 9.
Direttore tecnico-scientifico e direttore amministrativo

1. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore tecnico-scientifico e da un direttore amministrativo che sono preposti a specifiche strutture come funzionalmente individuate nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 10.

2. Il direttore tecnico-scientifico ed il direttore amministrativo sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.

3. Il direttore tecnico-scientifico è scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-scientifica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche o private.

4. Il direttore amministrativo è scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificate attività di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche o private.

5. I rapporti di lavoro del direttore tecnico-scientifico e del direttore amministrativo sono regolamentati in analogia con quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 7 e con riferimento alla normativa vigente per i direttori sanitario e amministrativo delle aziende per i servizi sanitari.

6. Essi cessano comunque dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere, anche singolarmente, riconfermati.

Art. 10.
Regolamento di organizzazione

1. Il direttore generale adotta, sentiti i direttori tecnico-scientifico ed amministrativo, i direttori dei dipartimenti provinciali ed i dirigenti preposti ai settori tecnici di cui all'art. 14, il regolamento dell'ARPA entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 2, comma 4. Il regolamento può essere modificato con la medesima procedura. In sede di prima applicazione della presente legge il direttore adotta il regolamento, sentiti i direttori tecnico-scientifico ed amministrativo ed i responsabili dei presidi multizonali di prevenzione.

2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA ed in particolare definisce:

a) l'assetto organizzativo, articolato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 496/1993, come inserito dalla legge di conversione n. 61/1994, nonché i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle strutture dell'ARPA sulla base della distribuzione di competenze di cui all'allegato 1;

b) le forme di consultazione e il diritto all'accesso alle informazioni di cui all'art. 20;

c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPA di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione a favore di terzi, nonché quella a condizioni di particolare favore ad associazioni in particolare di protezione ambientale e di tutela dei consumatori prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;

d) le norme di contabilità, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, definendo, altresì, i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico;

e) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali, collaborazioni esterne o di personale a contratto a tempo determinato;

f) l'organizzazione tecnica ed amministrativa, nonché l'attribuzione di specifiche competenze tecniche con valenza territoriale, interprovinciale o regionale, e la dotazione organica dei dipartimenti provinciali e dei settori tecnici di cui all'art. 14;

g) le modalità di collaborazione con le università di Trieste ed Udine per la eventuale prosecuzione delle attività del laboratorio regionale di educazione ambientale, in riferimento all'art. 3, comma 1, lettere i) ed l), previa valutazione dei risultati della fase di avvio.

3. Il regolamento deve inoltre ispirarsi:

a) alla programmazione delle attività e degli interventi;

b) all'integrazione, al coordinamento e alla flessibilità di tutte le diverse articolazioni funzionali di cui all'art. 14;

c) all'interdisciplinarietà e alla specializzazione, nonché alla responsabilità individuale rispetto al raggiungimento dei risultati attesi;

d) alla collaborazione dell'articolazione centrale e periferica con tutti i livelli istituzionali;

e) alla fissazione e alla verifica degli obiettivi di qualità delle attività tecniche e scientifiche;

f) all'efficacia ed all'omogeneità delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale.

Art. 11.

Programmazione dell'attività

1. Nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti ai sensi dell'art. 13, nonché in armonia con le convenzioni di cui all'art. 12, il direttore generale dell'ARPA predispone i programmi di attività, anche sulla base delle proposte dei comitati provinciali di coordinamento di cui all'art. 15 e dei risultati delle consultazioni di cui all'art. 20.

2. Per la predisposizione del primo programma annuale di attività dell'ARPA si prescinde dalla predisposizione del piano pluriennale, dalla formalizzazione delle convenzioni di cui al comma 1, dalle proposte dei comitati provinciali di coordinamento e dai risultati delle consultazioni.

Art. 12.

Convenzioni con enti pubblici

1. Per l'esercizio delle funzioni tecniche in materia ambientale di competenza ai sensi dell'art. 14 della legge n. 142/1990 le province si avvalgono delle strutture provinciali dell'ARPA. Con apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le province, sentito il direttore generale dell'ARPA, vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle strutture tecniche dell'ARPA.

2. Per l'esercizio delle funzioni tecniche delle aziende per i servizi sanitari regionali, ferma restando la regolamentazione di cui all'art. 5, comma 3, l'ARPA stipula apposite convenzioni con le aziende medesime.

3. I comuni singoli o associati o consorziati ovvero le comunità montane e collinare nell'esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuite ai sensi della legge n. 142/1990, si avvalgono delle strutture dell'ARPA secondo apposite convenzioni da stipularsi sulla base di una convenzione-tipo elaborata dalla Regione.

4. L'ARPA ed i soggetti pubblici interessati possono stipulare convenzioni o contratti, anche circoscritti per ambiti territoriali, funzionali e temporali, per prestazioni aggiuntive e per altre attività rispetto a quelle di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le convenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, da definirsi, in sede di prima applicazione, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 2, comma 4, individuano le attività tecniche a supporto degli enti interessati, nonché i livelli qualitativi e quantitativi, i tempi e i costi delle prestazioni erogate, precisando quali debbano essere obbligatoriamente rese a titolo gratuito.

Sezione III

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE

Art. 13.

Comitato di indirizzo e verifica

1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo nella definizione degli obiettivi e dei programmi dell'ARPA, nell'ambito del coordinamento ed integrazione dei diversi livelli istituzionali, istituisce, con decreto del presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato di indirizzo e di verifica composto da:

a) l'assessore regionale all'ambiente con funzioni di presidente;

b) l'assessore regionale alla sanità o suo delegato;

c) l'assessore regionale alle foreste o suo delegato;

d) l'assessore regionale all'agricoltura o suo delegato;

e) l'assessore regionale alla protezione civile o suo delegato;

f) l'assessore regionale all'industria o suo delegato;

g) i presidenti delle province o loro delegati;

h) un rappresentante designato dalla Associazione nazionale comuni italiani in rappresentanza delle amministrazioni comunali;

i) un rappresentante designato d'intesa tra le organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo, artigianale e industriale;

l) un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 133, comma 2-bis, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificato dall'art. 62 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34, e le associazioni per la difesa dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. In caso di mancata designazione dei componenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 entro 30 giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente il presidente della Giunta regionale.

3. In caso di votazione paritaria prevale il voto del presidente.

4. Alle sedute del Comitato partecipa il direttore generale dell'ARPA. Possono essere altresì invitati i direttori dei dipartimenti provinciali dell'ARPA e i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari, nonché altri direttori di strutture regionali eventualmente interessate.

5. Al Comitato compete indirizzare le attività dell'ARPA al fine di raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi delineati, nonché verificare l'andamento generale dell'attività della stessa e l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi, esprimendo alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.

6. Il Comitato dura in carica 5 anni e si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il suo presidente ne chiedi la convocazione, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Art. 14.

Articolazione organizzativa dell'ARPA

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge l'ARPA è organizzata a livello centrale anche in settori tecnici corrispondenti alle principali aree d'intervento, individuati dal regolamento di cui all'art. 10, e articolata in dipartimenti provinciali a livello territoriale.

2. L'organizzazione centrale, retta dal direttore generale, deve svolgere almeno le seguenti funzioni:

a) le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione ed aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività, nonché ogni altra attività utile al fine di dare omogeneità ed unitarietà ai servizi su scala regionale;

b) i rapporti di coordinamento, ai fini della programmazione dell'attività, con l'agenzia regionale della sanità e le aziende per i servizi sanitari;

c) le attività connesse a specifiche attribuzioni previste dall'art. 3 e realizzabili nel modo più efficace su scala regionale;

d) le attività relative alla gestione dei dati, alla documentazione ed informazione rivolte alla generalità degli utenti.

3. In relazione al grado di complessità delle funzioni, alla direzione dei settori di cui al comma 1 può essere preposto personale appartenente al livello dirigenziale.

4. Le strutture territoriali sono costituite dai dipartimenti provinciali, deputati all'espletamento delle attività tecnico-strumentali e di quelle operative di vigilanza e controllo sul territorio, nonché alla realizzazione di programmi di competenza o di compiti ulteriormente attribuiti dal regolamento di cui all'art. 10, godendo di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale. I dipartimenti provinciali si articolano in servizi che possono essere organizzati anche in riferimento alla strutturazione territoriale delle aziende per i servizi sanitari. Presso ogni dipartimento è previsto inoltre un servizio riguardante l'igiene tecnica ed ambientale con il compito di valutare i dati ambientali. In relazione al grado di complessità delle funzioni, alla direzione dei servizi può essere preposto personale appartenente al livello dirigenziale.

5. Ad ogni dipartimento provinciale è preposto un direttore, nominato dal direttore generale e responsabile nei confronti dello stesso.

6. Il personale di cui ai commi 3 e 5 può essere assunto anche con contratto di lavoro di diritto privato.

7. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di intervento dell'ARPA.

8. La dotazione organica dei dipartimenti, l'organizzazione tecnica ed amministrativa, nonché l'attribuzione di specifiche competenze tecniche con valenza territoriale interprovinciale o regionale sono definite dal regolamento di cui all'art. 10. Con il medesimo regolamento viene altresì:

a) istituito, in considerazione della consistenza territoriale e demografica, un coordinamento tra i dipartimenti provinciali di Gorizia e di Trieste finalizzato al miglior utilizzo delle risorse attraverso l'unificazione di alcuni servizi generali che consenta l'abbattimento dei costi fissi;

b) individuata una struttura di pronto intervento al fine di garantire, ventiquattro ore su ventiquattro, l'immediata valutazione di situazioni a rischio.

Art. 15.

Comitati tecnici provinciali di coordinamento

1. Al fine di garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività dei dipartimenti provinciali dell'ARPA con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari, ciascuna provincia costituisce un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:

a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività del relativo dipartimento ed alla sua migliore attuazione;

b) formulare proposte in ordine ai contenuti delle convenzioni di cui all'art. 12 ed al loro aggiornamento;

c) fornire al direttore generale eventuali elementi ritenuti sostanziali per il miglior coordinamento a livello provinciale.

2. Tale Comitato è composto da:

a) il dirigente della struttura competente in materia ambientale della provincia, che lo presiede;

b) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPA;

c) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari della provincia.

3. Partecipano alle sedute i direttori tecnico-scientifico e amministrativo dell'ARPA

4. Il Comitato tecnico provinciale di coordinamento è convocato dal suo presidente almeno tre volte l'anno o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del direttore generale dell'ARPA.

Art. 16.

Attività di vigilanza dell'ARPA

1. Ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 496/1993, come aggiunto dalla legge di conversione n. 61/1994, nell'espletamento delle attività tecniche di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPA accede agli impianti ed alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni ed i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti.

2. Il direttore generale dell'ARPA, con proprio atto, individua il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA. Il direttore generale può inoltre, con proprio atto, individuare fra tale personale chi deve disporre anche della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al prefetto competente.

3. Il personale di cui al comma 2 collabora con il personale del Corpo forestale regionale nell'attività di accertamento e repressione delle violazioni in materia ambientale.

4. Il direttore generale dell'ARPA predispone il programma annuale di attività, di cui all'art. 11, per la parte relativa alla vigilanza ed ai controlli ambientali, sentito il direttore regionale delle foreste.

Sezione IV

RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI DELL'ARPA

Art. 17.

Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra l'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari

1. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari svolgono in modo coordinato ed integrato le rispettive funzioni ed attività secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 5, comma 3, nonché secondo il riparto delle competenze di cui all'allegato 1, che individua le responsabilità prevalenti ed il soggetto referente per l'esercizio delle competenze che presentino valenza sia ambientale che sanitaria.

2. Al soggetto cui è assegnata la competenza prevalente spetta la responsabilità del procedimento, che, di norma, è svolto con il concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta congiunta degli assessori regionali all'ambiente ed alla sanità, può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui all'allegato 1 e la correlata individuazione della responsabilità prevalente del soggetto referente.

Art. 18.

Consulenza e collaborazioni

1. L'ARPA stabilisce, secondo le modalità individuate dallo statuto, rapporti di collaborazione ed interscambio con le università, con altri enti o soggetti operanti nel campo della ricerca ambientale ovvero con enti o soggetti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche, ivi compresi quelli operanti nella comunità di lavoro di Alpe-Adria.

Art. 19.

Coordinamento con l'agenzia europea per l'ambiente, l'ANPA e gli altri istituti operanti nel settore

1. La Regione stipula con l'agenzia europea per l'ambiente, di cui al regolamento (CEE) n. 1210/1990 del Consiglio, del 7 maggio 1990, con l'ANPA, di cui al decreto-legge n. 496/1993, convertito dalla legge n. 61/1994, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.

2. L'ARPA collabora con l'agenzia europea per l'ambiente e con l'ANPA in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti ed istituti pubblici ed i consorzi a prevalente partecipazione pubblica aventi carattere scientifico, istituiti in ambito regionale e svolgenti attività rientranti tra quelle di cui all'art. 3, possono richiedere il loro assorbimento o inserimento nell'ARPA.

4. La Giunta regionale con specifico provvedimento, previo parere del direttore generale dell'ARPA, assente alle precitate richieste determinandone le modalità di attuazione.

Art. 20.

Consultazioni e diritto di accesso all'informazione ed alla documentazione

1. Il regolamento dell'ARPA disciplina le forme di consultazione per la formulazione del programma annuale di attività da parte delle associazioni imprenditoriali di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi.

2. Per il diritto di accesso all'informazione ed alla documentazione si applicano le disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia che saranno esplicitamente indicate nel regolamento di cui all'art. 10. In sede di prima applicazione dello stesso per disposizioni vigenti si intendono la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39. Il regolamento di cui all'art. 10 deve altresì prevedere la creazione, presso ciascun dipartimento provinciale, di un ufficio specificamente addetto anche a garantire la disponibilità delle informazioni e della documentazione disponibile in tutte le strutture dell'ARPA.

3. Ai fini della sensibilizzazione della popolazione l'ARPA formula e divulga, anche attraverso organi di informazione, una relazione annuale sullo stato dell'ambiente in base ai dati e alle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività di competenza nell'anno precedente.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIO-CONTABILE

Art. 21.

Dotazione finanziaria dell'ARPA

1. Costituiscono fonte di finanziamento dell'ARPA:

a) una quota annuale per le spese di funzionamento ed attività, determinata in sede di approvazione della legge finanziaria, tenuto conto dell'avvenuto trasferimento di funzioni e del conseguente sgravio dal fondo sanitario regionale;

b) gli introiti derivanti dalle tariffe indicate e stabilite con le modalità di cui all'art. 02, comma 4, del decreto-legge n. 496/1993, come inserito dalla legge di conversione n. 61/1994;

c) la quota parte del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, come determinata annualmente dalla Giunta regionale;

d) ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;

e) finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall'ARPA;

f) ulteriori finanziamenti delle province e dei comuni non compresi nelle quote di cui alla lettera b);

g) eventuali finanziamenti della comunità europea per progetti specifici;

h) proventi derivanti da attività svolte nei confronti di terzi;

i) eventuali lasciti e donazioni.

2. Per consentire l'impianto, nonché il primo avvio dell'ARPA l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla stessa un finanziamento di lire 3.000 milioni, per il cui utilizzo, da effettuarsi entro il 31 marzo 1999 da parte del direttore generale, si prescinde, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, dall'approvazione di un bilancio preventivo di spesa con l'obbligo della sola rendicontazione, da trasmettere contestualmente alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1999.

Art. 22.

Gestione economico-patrimoniale

1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio proprio.

2. Per la gestione economico-patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e contabilità in vigore per le aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Il regolamento di cui all'art. 10 disciplina anche la contabilità dell'ARPA, definendo i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

4. L'esercizio finanziario dell'ARPA coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione annuale, predisposto e adottato dal direttore generale, previo parere del comitato di indirizzo e verifica di cui all'art. 13, è trasmesso alla Regione entro il 30 settembre per gli adempimenti di cui all'art. 4. Il relativo conto consuntivo deve essere adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, per il primo esercizio finanziario, il bilancio di previsione da predisporre con riferimento al primo programma annuale di cui all'art. 11, comma 2, deve essere adottato entro il 31 marzo 1999.

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Attribuzione di personale all'ARPA

1. All'ARPA è attribuito:

a) il personale dei presidi multizonali di prevenzione (PMP);

b) il personale delle aziende per i servizi sanitari regionali, che alla data del 4 dicembre 1993 svolgeva attività, comprese quelle laboratoristiche, assegnate all'ARPA dall'art. 3, ed individuate in base a ricognizione, da effettuarsi da parte della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con tale ricognizione sono, altresì, individuati funzioni e servizi erogati fino alla data di entrata in vigore della presente legge dai PMP ed è definita la quota di personale amministrativo delle aziende per i servizi sanitari da trasferire all'ARPA;

c) il personale assegnato in posizione di comando;

d) il personale che, in servizio presso i PMP alla data del 4 dicembre 1993 ed attualmente impiegato presso altri enti pubblici, con esplicita opzione richiede il trasferimento all'ARPA entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 dicembre 1998 la Regione nell'ambito dell'organico riassetto funzionale delle attività ambientali svolte nel territorio regionale promuove l'assegnazione in posizione di comando del personale che svolge attività ricomprese all'art. 3, presso enti locali ed enti strumentali regionali, individuato sulla base di specifica ricognizione da effettuarsi da parte di ciascun ente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale di cui al comma 1, lettera a), è trasferito all'ARPA con effetto dal 1° gennaio 1999 e sono contestualmente soppressi i PMP di cui alla legge regionale 27 aprile 1983, n. 32. Detto personale ricomprende i dipendenti assegnati a tali strutture alla data del 4 dicembre 1993 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale di cui al comma 1, lettera b), è trasferito all'ARPA con apposito provvedimento da assumersi entro il 31 dicembre 1998 e con effetto dal 10 gennaio 1999.

5. Il personale comandato presso l'ARPA ai sensi del comma 1, lettera c), può essere inquadrato nel ruolo dell'ARPA, previa domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto attuativo delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

6. Al fine di consentirne il primo avvio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ARPA, fin dalla data della sua costituzione, in accordo con il direttore generale, dipendenti regionali in posizione di comando fino ad un numero massimo di dieci unità.

7. Le riduzioni di organico e finanziarie previste dall'art. 03, comma 2, del decreto-legge n. 496/1993, come inserito dalla legge di conversione n. 61/1994, si applicano ai trasferimenti di cui al comma 1, lettera b), con l'esclusione della quota di personale amministrativo ivi individuato, nonché, qualora ricorrano le circostanze, ai trasferimenti conseguenti all'applicazione della previsione di cui al comma 5.

Art. 24.

Assunzione di personale con contratto a tempo determinato

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione dei dipendenti assegnati in posizione di comando presso l'ARPA ai sensi dell'art. 23, comma 6.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere disposte per le qualifiche non superiori a quella di consigliere ed avere durata non superiore ad un anno. Per la sostituzione di personale con qualifica di funzionario si provvede mediante assunzioni di personale nella qualifica di consigliere.

3. Il personale di cui al comma 1 non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.

4. Al personale assunto ai sensi del comma 1 è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d'impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto.

5. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 sono stipulati sulla base di apposito disciplinare predisposto dal direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

6. Ai soli fini del reclutamento del personale di cui al comma 1 si fa riferimento alle graduatorie vigenti per l'assunzione del personale di cui all'art. 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, come integrato dall'art. 22 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, e modificato dall'art. 23 della legge regionale n. 31/1997.

7. Ai fini dell'assunzione, il personale di cui al comma 1 deve comprovare il mantenimento dei requisiti richiesti all'atto dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 6, fatta eccezione per il limite di età.

Art. 25.

Acquisizione di personale

1. Alla copertura dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica fissata dal regolamento di cui all'art. 10, si provvede, per il 50 per cento dei medesimi, mediante l'assegnazione in posizione di comando di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali e di aziende per i servizi sanitari regionali, e per il rimanente 50 per cento, prioritariamente mediante l'istituto della mobilità, quindi mediante procedimenti concorsuali pubblici, da disciplinarsi col regolamento di cui all'art. 10.

2. L'ARPA è altresì autorizzata ad assumere personale a tempo determinato per la realizzazione di progetti-obiettivo specifici.

Art. 26.

Attribuzione di beni e attrezzature

1. All'ARPA sono trasferiti in proprietà:

a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature già in uso alla data del 4 dicembre 1993, nonché quelle acquisite e/o finanziate successivamente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i PMP e presso le aziende per i servizi sanitari, adibiti alle attività spettanti all'ARPA ai sensi della presente legge;

b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature eventualmente assegnati dalla Regione, dalle province e dai comuni.

2. Sono altresì trasferiti i contratti e le convenzioni in atto relativi alle finalità previste dalla presente legge.

3. Entro il 30 settembre 1998 la Regione, nell'ambito dell'organico riassetto funzionale delle attività ambientali svolte nel territorio regionale, promuove il trasferimento all'ARPA delle attrezzature, delle dotazioni mobiliari ed immobiliari, nonché dei mezzi operanti nelle strutture degli enti locali e degli enti strumentali e regionali, individuati sulla base di specifica ricognizione da effettuarsi da parte degli enti medesimi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Ai sensi dell'art. 03, comma 5, del decreto-legge n. 496/1993, come inserito dalla legge di conversione n. 61/1994, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 396/1997, il personale trasferito all'ARPA ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettere a) e b), conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché l'eventuale salario accessorio; al personale si applicano altresì i benefici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali.

2. Qualora al 31 dicembre 1999 non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 per quanto attiene il personale dipendente delle ARPA, il direttore generale dell'ARPA, sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalità e termini per la omogeneizzazione. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in vigore.

3. Il personale dell'ARPA non può assumere esternamente all'ARPA stessi incarichi professionali di consulenza, progettazione o direzione lavori su attività in campo ambientale; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere svolti previa espresa e specifica autorizzazione del direttore generale.

4. Fino all'organizzazione delle strutture amministrative dell'ARPA e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento economico del personale assegnato e trasferito all'ARPA è assicurato, in anticipazione, dagli enti di provenienza.

Art. 28.

Aggiornamento del personale

1. Al fine di aggiornare e migliorare le competenze tecniche e professionali degli operatori di ogni ordine e grado dell'ARPA, adeguando in particolare alle funzioni previste dall'art. 3 e tenendo conto delle principali aree di intervento della stessa come individuate dal regolamento di cui all'art. 10, il direttore generale è tenuto a realizzare, sin dall'avvio dell'attività stessa e per almeno tre anni, uno specifico piano per l'aggiornamento del personale.

Art. 29.

Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPA

1. La Giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficacia ed efficienza, le prestazioni erogate dall'ARPA a favore degli enti istituzionali e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari. Su tale base la Giunta regionale conferma o ridefinisce le dotazioni organiche, strumentali o finanziarie assegnate all'ARPA.

Art. 30.

Norme transitorie

1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, in relazione al disposto di cui al comma 3 dell'art. 23, fino alla data del 31 dicembre 1998 valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto-legge n. 496/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61/1994.

2. In attesa dell'emanazione delle relative norme di settore, l'esercizio dell'attività di controllo da parte dell'ARPA, è limitato alla fase dell'accertamento, con segnalazione all'autorità preposta all'irrogazione delle relative sanzioni.

Art. 31.

Norma finale

1. Dall'entrata in vigore della presente legge cessa la competenza del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIA) a svolgere le funzioni analoghe a quelle previste dal comma 1 dell'art. 3.

Art. 32.

Sede dell'ARPA

1. La sede dell'ARPA sarà individuata dallo statuto, come approvato ai sensi dell'art. 2, comma 4, in base a criteri di economicità, baricentricità ed efficienza.

Art. 33.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 21, comma 1, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 è istituito per memoria, a decorrere dal 1999, alla rubrica n. 15 - programma 1.1.1 - spese correnti - categoria 1.5 - il capitolo 2255 (1.1.155.2.08.29) con la denominazione «Finanziamento all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per le spese di funzionamento e l'attività istituzionale».

2. La quota annua di finanziamento dell'ARPA a valere sul fondo di cui all'art. 11 della legge regionale n. 5/1997, come prevista dall'art. 9, comma 19, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 approvata dal Consiglio regionale il 29 dicembre 1997 e dall'art. 21, comma 1, lettera c), è a carico del capitolo 2259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

3. Per le finalità previste dall'art. 21, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2254 (1.1.155.2.08.29) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla rubrica n. 15 - programma 1.1.1 - spese correnti - categoria 1.5 - con la denominazione «Finanziamento per l'impianto e il primo avvio dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)» e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.

4. All'onere di lire 3.000 milioni per l'anno 1998, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 30 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.

5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 24 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 del precitato stato di previsione della spesa.

Art. 34.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 3 marzo 1998

CRUDER

(Omissis).

98R0281

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1998, n. 9.

Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 6 del 16 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge, in conformità all'ordinamento regionale toscano e in particolare alla legge regionale 19 luglio 1997, n. 77 e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 4 della legge n. 59/1997, l'attribuzione alle province e alle comunità montane delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ed individua le funzioni in dette materie riservate alla competenza regionale.

Art. 2.

Ambito del conferimento di funzioni

1. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 concernono tutte le funzioni e i compiti svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato nonché di enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza di detto Ministero, in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione, con la sola eccezione di quelle tassativamente elencate al comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 143/1997.

Art. 3.

Attribuzione delle funzioni a province e comunità montane

1. Tutte le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 2 sono attribuite alle province e, nei limiti definiti dai regolamenti di esecuzione di cui al comma 2 ed in coerenza con i conferimenti definiti dalla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10, alle comunità montane, fatta eccezione soltanto per quelle riservate alla competenza regionale ai sensi dell'art. 4. Specifici compiti possono altresì essere delegati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. L'individuazione delle specifiche funzioni attribuite ai sensi del presente articolo è effettuata, previa verifica della necessità della loro permanenza in capo alla Regione, con regolamenti di esecuzione della presente legge, approvati dal Consiglio regionale, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma primo del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sentiti gli enti locali. In ogni caso, ogni funzione amministrativa, eventualmente non individuata dai regolamenti, nella materia di cui all'art. 2, ove non tassativamente riservata alla Regione ai sensi dell'art. 4, è attribuita alla provincia.

3. I regolamenti di esecuzione sono emanati nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59/1997 ed in particolare di quelli di sussidiarietà e completezza nonché in coerenza con le norme di cui alla legge regionale n. 77/1995. A tal fine, i regolamenti individuano anche le funzioni il cui esercizio dovrebbe essere delegato dalle province ai circondari ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 77/1997 e dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1997.

Tale individuazione tiene luogo, per ciò che concerne la Giunta regionale, dell'intesa prevista dal citato art. 5 della legge regionale n. 5/1997.

4. I regolamenti di esecuzione sono soggetti a periodica revisione e, al fine di pervenire alla puntuale completa applicazione dei principi richiamati al comma 3, possono provvedere anche ad una diversa allocazione delle funzioni già conferite nelle stesse materie a province, comunità montane e comuni dalla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 e da ogni altra successiva legge regionale.

Art. 4.

Competenze riservate alla Regione

1. Nelle materie di cui all'art. 2, la Regione, fermi restando i propri generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo nonché di gestione del sistema informativo di supporto all'esercizio di tali poteri, esercita le sole funzioni concernenti:

a) concorso alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;

b) attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione;

c) tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale.

2. La tassativa individuazione delle funzioni, ivi comprese quelle di vigilanza e controllo, ricomprese nella lettera c) del comma 1 è effettuata con regolamento di esecuzione della presente legge approvato dal Consiglio regionale, sentiti gli enti locali.

Art. 5.

Risorse finanziarie e strumentali

1. Con deliberazioni del Consiglio regionale si provvede al trasferimento alle province e alle comunità montane, sentiti gli enti interessati, delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite. Il trasferimento ha decorrenza contestuale a quella di attribuzione delle funzioni.

Art. 6.

Norma finale

La Regione provvede al complessivo riordino in via legislativa delle funzioni nella materia di cui all'art. 2, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 febbraio 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 29 dicembre 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 30 gennaio 1998.

98R0249

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1998, n. 10.

Ordinamento dell'I.R.P.E.T. - Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 16 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, sono soppresse le parole: «il programma annuale».

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, le parole «delibera il programma pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «delibera il programma annuale e pluriennale».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

1. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, le parole «Partecipa su richiesta del presidente dell'Istituto», sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente del Collegio partecipa su richiesta del presidente dell'Istituto».

Art. 3.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. In sede di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio regionale può, nel medesimo atto di approvazione ovvero con successiva deliberazione, autorizzare l'I.R.P.E.T. ad adottare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio cui esso si riferisce:

a) per l'iscrizione delle entrate derivanti da studi, ricerche e consulenze da effettuarsi su committenza di soggetti pubblici e privati e non compresi nel programma annuale di ricerca;

b) per l'iscrizione delle relative spese in capitoli, specificamente elencati e anche relativi a spese generali, che attengono alla realizzazione dei suddetti studi, ricerche e consulenze.

Il Consiglio di amministrazione dell'I.R.P.E.T. adotta le variazioni di bilancio di cui al presente comma e le trasmette alla Giunta regionale, che provvede a darne tempestiva comunicazione al Consiglio regionale e a curarne la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

Art. 4.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Al presidente spetta, inoltre, nella medesima misura, il rimborso spese con riferimento ad un massimo di tre giorni settimanali, ai fini dello svolgimento delle ulteriori funzioni istituzionali proprie dell'organo ai sensi dell'art. 6 della presente legge».

2. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, dopo le parole « per i membri del Comitato scientifico », sono aggiunte le parole: « nonché per il presidente del Collegio dei revisori ».

Art. 5.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

1. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. L'istituto può stipulare, per qualifiche non dirigenziali, contratti di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e sulla base delle ordinarie procedure pubbliche di reclutamento. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono inquadrati, per il tempo di svolgimento del contratto medesimo, al livello immediatamente inferiore a quello di destinazione».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 febbraio 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 29 dicembre 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 30 gennaio 1998.

98R0250

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1998, n. 11

Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 19 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La presente legge detta norme in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, al fine di:

a) assicurare ai cittadini migliori modalità di accesso ai procedimenti amministrativi;

b) valorizzare il ruolo delle province e Comunità montane quali enti di programmazione e controllo.

2. La legge disciplina, in particolare:

a) lo snellimento dell'attività amministrativa per mezzo della facoltà per province e Comunità montane di affidare lo svolgimento di fasi procedurali inerenti a competenze delegate o comunque attribuite dalla Regione, prive di discrezionalità amministrativa, a soggetti terzi;

b) la semplificazione dei procedimenti.

3. La legge dispone in ordine alla riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi conseguente alle misure di cui al comma 2.

4. La legge prevede interventi finanziari, definiti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), a favore delle province e Comunità montane per sostenere il ricorso alle misure di snellimento di cui al comma 2, lettera a).

TITOLO I

SNELLIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le fasi procedurali che province e Comunità montane possono affidare a soggetti terzi riguardano:

a) l'assistenza procedimentale che consiste nell'acquisizione, la verifica e l'asseveramento della correttezza tecnica e formale degli atti e della documentazione presentati dall'interessato in funzione dei procedimenti individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2;

b) gli adempimenti previsti dai programmi di intervento finanziario che consistono nell'erogazione, monitoraggio, verifiche parziali e rendicontazione, ai sensi della normativa vigente, dei finanziamenti previsti dai programmi di intervento finanziario correlati ai procedimenti individuati ai sensi dell'art. 9, comma 2, con esclusione del collaudo finale.

Capo I

ASSISTENZA PROCEDIMENTALE

Art. 3.

Tipologia degli atti e della documentazione

1. L'assistenza procedimentale da parte di soggetti terzi riguarda in particolare:

a) le istanze, le domande e le richieste comunque denominate dei soggetti che iniziano il procedimento;

b) gli atti e la documentazione:

1) comprovanti il titolo di disponibilità dei beni o delle attività di riferimento;

2) relativi agli aspetti autorizzatori di cui alle attività di riferimento;

3) comprovanti l'esistenza dei presupposti tecnici, o la fattibilità dell'intervento, ovvero le dichiarazioni sostitutive di asseveramento;

4) finanziaria, bancaria o assicurativa utile a comprovare il cofinanziamento delle iniziative ovvero a garantire gli interventi;

5) relativi alla richiesta di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro titolo di consenso comunque denominato, ovvero alla denuncia dell'inizio di attività;

c) gli atti:

1) unilaterali d'obbligo;

2) di richieste di controllo.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera:

a) la tipologia dei procedimenti oggetto della presente disciplina;

b) le fasi di ogni procedimento di cui alla lettera a) oggetto della presente disciplina;

c) il tariffario degli interventi di cui alle lettere a) e b);

d) l'ammontare del contributo finanziario ed i criteri di riparto a favore di province e Comunità montane per sostenere l'affidamento ai centri autorizzati delle attività di cui alla presente disciplina.

3. Il Consiglio regionale provvede annualmente, ove necessario, all'aggiornamento dell'atto di cui al comma 2.

Art. 4.

Centri autorizzati di assistenza procedimentale

1. I soggetti terzi cui province e Comunità montane possono affidare lo svolgimento di fasi procedimentali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) sono i centri autorizzati di assistenza procedimentale.

2. I centri operano previa autorizzazione rilasciata dalla Regione.

3. L'autorizzazione regionale è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) costituzione nella forma giuridica di società con personalità giuridica;

b) oggetto sociale che preveda esclusivamente lo svolgimento dell'attività di assistenza di cui al presente capo;

c) presenza di un direttore tecnico iscritto nell'albo dei dottori agronomi e forestali oppure perito agrario o agrotecnico;

d) adeguata competenza professionale e idoneità della struttura organizzativa in relazione al perseguimento dei fini societari.

4. L'autorizzazione può essere limitata ai procedimenti inerenti agli specifici settori dell'agricoltura e foreste, della caccia, della pesca, in relazione alla competenza e alla specializzazione del Centro.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni ulteriori e, i criteri per il rilascio dell'autorizzazione nonché le garanzie che devono essere prestate dai centri autorizzati, dalle province e Comunità montane per l'affidamento delle attività.

6. L'autorizzazione si intende rilasciata se la Regione non comunica all'interessato il diniego entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

7. Il termine di cui al precedente comma è interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti da parte della Regione. In tale caso il nuovo termine di uguale durata decorre dalla presentazione della documentazione richiesta.

8. L'autorizzazione è revocata dalla Giunta regionale quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi violazioni di legge ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dalla Regione, dalla provincia o dalla Comunità montana. Con i provvedimenti di revoca e di sospensione sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti del soggetto interessato il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.

Art. 5.

Affidamento ai centri autorizzati da parte di province e Comunità montane

1. Le province e Comunità montane che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) deliberano l'affidamento mediante convenzione, ai centri autorizzati, delle attività previste ai sensi del presente capo.

2. Successivamente all'esecutività della delibera di affidamento e delle convenzioni di cui al comma 1, e nei termini da queste stabiliti e adeguatamente pubblicizzati, anche sulla stampa quotidiana e le emittenti radiofoniche locali, a cura della provincia o della Comunità montana, i soggetti interessati iniziano i procedimenti amministrativi affidati tramite un Centro autorizzato.

3. La presentazione degli atti e documenti relativi ad un procedimento ad un Centro autorizzato per l'inoltro senza ulteriori incombenze per il Centro, che non siano quelle di controllo formale della completezza della documentazione, non comporta alcun onere per l'interessato.

4. Qualora la domanda presentata necessiti di integrazioni o modifiche, il Centro è tenuto ad informarne tempestivamente l'interessato invitandolo a completare o regolarizzare la documentazione.

5. Province e Comunità montane non possono affidare incarichi relativi ad un procedimento al libero professionista che, in qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore di un Centro autorizzato, sia interessato all'esercizio dell'attività di assistenza nel medesimo procedimento.

6. Gli operatori dei centri addetti al ricevimento della documentazione per i procedimenti trattati possono autenticare ove ciò sia necessario le firme o gli atti inerenti alla documentazione stessa.

Art. 6.

Tutela delle province e Comunità montane

1. Nel caso in cui il procedimento non possa essere concluso per causa del Centro autorizzato, o il provvedimento conclusivo risulti viziato in relazione all'esercizio dell'attività del Centro, ovvero quest'ultimo abbia violato le prescrizioni della convenzione, sono ripetute o non liquidate dalla provincia o Comunità montana le somme spettanti per quella attività.

2. Qualora la provincia o la Comunità montana sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte del Centro autorizzato, la stessa amministrazione provvede a rivalersi sulla garanzia prestata, fatta salva l'ulteriore rivalsa nei confronti del Centro fino alla concorrenza dell'onere sopportato.

Art. 7.

Riduzione dei termini

1. Per i procedimenti individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2 i termini previsti dalle relative normative per gli adempimenti spettanti alla pubblica amministrazione sono ridotti di un terzo, fatti comunque salvi i termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. I centri autorizzati devono trasmettere alla provincia o Comunità montana gli atti procedimentali loro affidati almeno quindici giorni prima della scadenza del termine, così come ridotto ai sensi del comma 1.

3. Le convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, stabiliscono i termini a disposizione dei centri autorizzati per lo svolgimento delle attività loro affidate che comunque non possono essere inferiori a giorni dieci.

Art. 8.

Controllo e vigilanza

1. Province e Comunità montane provvedono al controllo e alla vigilanza nei confronti dell'attività svolta dai centri affidatari ai sensi della presente legge.

2. Il controllo, che può avvenire anche a campione, riguarda la verifica della:

a) efficacia, efficienza e trasparenza dell'attività affidata ai centri;

b) convenienza e adeguatezza della attività del centro, avuto riguardo anche alla quantità e alla tipologia delle fasi procedimentali di cui all'attività svolta.

3. Dell'esito negativo del controllo è data tempestiva comunicazione alla Regione.

4. La vigilanza è finalizzata al monitoraggio costante della misura di snellimento, in relazione anche alla valutazione dei costi per le finanze pubbliche correlate alla verifica del miglioramento di servizio per gli utenti e di sgravio significativo di attività istruttorie nei confronti di province e Comunità montane.

5. Le province e le Comunità montane inviano alla Giunta regionale una relazione almeno annuale relativamente ai risultati dell'attività di vigilanza.

Capo II

ADEMPIMENTI PREVISTI DAI PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIARIO

Art. 9.

Fidi Toscana S.p.a.

1. Il soggetto terzo cui province e Comunità montane possono affidare lo svolgimento di fasi procedurali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) è la Fidi Toscana S.p.a.

2. Le province e Comunità montane entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge deliberano in ordine alla facoltà di affidare alla Fidi Toscana S.p.a. la gestione dei servizi finanziari relativi a specifici procedimenti. Il provvedimento è comunicato alla Regione.

3. La Regione, ricevute le comunicazioni di cui al precedente comma, stipula con la Fidi Toscana S.p.a. una convenzione, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», per la gestione delle agevolazioni creditizie, dei premi e dei contributi in conto capitale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b).

4. La Fidi Toscana S.p.a. stipula con tutte le banche che ne facciano espressa richiesta ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 convenzioni per la gestione dei servizi finanziari affidate dalle province e dalle Comunità montane. Le condizioni che regolano le suddette convenzioni sono preventivamente approvate dalla Regione.

5. La convenzione di cui al comma 3 quantifica i compensi per la prestazione dei servizi effettuati dalla Fidi Toscana S.p.a.

6. La convenzione di cui al comma 3 non può comportare alcun onere per la dotazione finanziaria dei programmi di intervento oggetto della presente disciplina, né aggravii finanziari per il soggetto interessato ulteriori a quelli già previsti dalle vigenti norme bancarie.

7. All'adesione della provincia o Comunità montana alla presente misura di snellimento consegue che l'assegnazione finanziaria relativa ai singoli interventi si effettua col trasferimento delle risorse direttamente alla Fidi Toscana S.p.a.

Art. 10.

Controlli e vigilanza

1. La Regione esercita la vigilanza generale sulla intera misura di snellimento, secondo quanto stabilito dalla convenzione con la banca di riferimento, anche sulla base delle relazioni che province e Comunità montane inviano contestualmente all'approvazione del conto consuntivo di ogni esercizio finanziario e della relazione consuntiva annuale della banca di riferimento.

2. Ogni rendicontazione da parte della banca di riferimento è inviata alla provincia o Comunità montana.

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 11.

Attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede alla semplificazione dei seguenti procedimenti, secondo i principi e le disposizioni in materia di semplificazione amministrativa di cui alle leggi 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

a) procedimenti autorizzatori relativi a:

1) rilascio delle licenze di pesca, art. 8 legge regionale n. 25/1984;

2) creazione centri privati di riproduzione di fauna selvatica e istituzione di aziende agricole venatorie, articoli 18, 20 e 21 legge regionale n. 3/1994;

3) concessioni, licenze e permessi in materia di bonifica, articoli 134 e 138 regio decreto n. 368/1904 e art. 45 legge regionale n. 34/1993;

4) esercizio all'attività agrituristica, art. 13 legge regionale n. 76/1994;

5) impianto di tartufoie controllate e coltivate, articoli 4 e 5 legge regionale n. 50/1995;

b) procedimenti di ammissione relativi a:

1) elenco regionale dei soggetti abilitati ad esercitare l'agriturismo, art. 12 legge regionale n. 76/1994;

2) riconoscimento associazioni raccoglitori di tartufi, art. 8 legge regionale n. 50/1995;

3) riconoscimenti dell'attività di produzione apistica, art. 3 legge regionale n. 69/1995;

4) registro regionale produttori, art. 8 legge regionale n. 55/1995;

5) albo provinciale imprenditori agricolo professionali, legge regionale n. 6/1994;

6) ammissioni alle agevolazioni, art. 11 legge regionale n. 82/1982;

7) riconoscimento associazioni agricoltori e zootecnici art. 9 legge regionale n. 12/1977;

8) riconoscimento associazioni produttori agricoli per espletamento compiti di informazioni socioeconomiche, art. 69 legge regionale n. 71/1977;

9) riconoscimento associazioni produttori agricoli e relative unioni, legge regionale n. 77/1980;

10) albo regionale operatori biologici, art. 5 legge regionale n. 31/1994.

2. Entro centottanta giorni dall'emanazione dei decreti di trasferimento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», la Regione disciplina la semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti a nuove funzioni conferite dallo Stato ai sensi del suddetto decreto legislativo.

Art. 12.

Norma transitoria

1. La presente legge non si applica ai procedimenti comunque già iniziati al momento dell'entrata in vigore della medesima.

Art. 13.

Norma finanziaria.

1. A partire dall'esercizio finanziario 1998 le leggi di bilancio definiscono le risorse da destinare agli interventi della presente legge.

2. Il fondo per gli oneri aggiuntivi di cui alla legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1 «Istituzione fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di finanziamento gravante sugli enti delegati» e il fondo per il finanziamento agli enti delegati dei costi derivanti dall'assunzione e dal trasferimento del personale di cui all'art. 6 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62 «Norme per l'assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate» sono rideterminati, a partire dall'anno 1998 tenendo conto degli effetti della presente legge sulla gestione delle funzioni delegate o comunque attribuite dalla Regione agli enti locali.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 febbraio 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 29 dicembre 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 30 gennaio 1998.

98R0251

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1998, n. 12.

Norme in materia di sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 27 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione delle finalità e in conformità dei principi dello statuto regionale, la presente legge dispone misure di sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale, ad eccezione di quelle operanti nei settori dello spettacolo, e attua il parziale riordino della legislazione regionale nella materia.

Art. 2.

Sostegno alle attività delle istituzioni culturali

1. La Regione sostiene l'attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale mediante l'assegnazione di contributi annuali.

2. Si considerano di rilievo regionale, ai sensi della presente legge le istituzioni culturali che hanno sede in Toscana, svolgono prevalentemente le loro attività nel territorio regionale e risultano in possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- a) essere state costituite con legge ovvero disporre di personalità giuridica;
- b) non avere finalità di lucro;
- c) svolgere attività continuativa da almeno cinque anni;
- d) svolgere in modo continuativo attività di ricerca ed elaborazione, documentata e fruibile, di rilevante valore scientifico e culturale, volta alla produzione e alla diffusione delle conoscenze, anche attraverso iniziative di formazione. Le suddette attività possono essere svolte in collaborazione con istituzioni di ricerca di altre regioni o di altri stati;
- e) svolgere l'attività sulla base di un programma triennale che assuma tra gli obiettivi la diffusione della conoscenza del patrimonio storico e culturale della Toscana mediante progetti e iniziative finalizzate al suo sostegno, incremento e sviluppo;
- f) disporre di un rilevante patrimonio museale o documentario, su qualunque supporto fisico, pubblicamente fruibile in forma organizzata e continuativa e di cui sia disponibile il catalogo;
- g) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini;
- h) svolgere e fornire servizi di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca ed al patrimonio documentario;
- i) svolgere attività editoriale, diretta o indiretta, conformemente ai propri fini istituzionali;
- l) disporre di una sede adeguata e di risorse umane, finanziarie e strumentali idonee al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- m) esercitare una efficiente e qualificata amministrazione, da documentare tramite l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo e i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;
- n) disporre di un programma di attività per il triennio successivo da documentare.

Art. 3.

Tabella regionale

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi annuali, le istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale sono inserite in apposita tabella costituita con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

2. La tabella è sottoposta a revisione triennale con la stessa procedura prevista dall'art. 6 della presente legge.

Art. 4.

Determinazione del contributo

1. Per la determinazione del contributo riferito alla singola istituzione si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) consistenza del patrimonio librario storico e incremento di quello corrente;
- b) consistenza e arricchimento del patrimonio museale o documentario, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi della legislazione vigente;
- c) quantità e tipologia dei servizi oggetto di pubblica fruizione;
- d) svolgimento di attività e programmi di ricerca e di elaborazione culturale di interesse pubblico, la cui rilevanza sia riscontrabile anche dai documenti contabili.

2. La tabella di cui all'art. 3, comma 1, indica per ogni singola istituzione la quota percentuale del contributo regionale determinata in base a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

3. L'ammontare del contributo annuale spettante a ciascuna istituzione è calcolato sullo stanziamento del bilancio annuale.

Art. 5.

Adempimenti a carico delle istituzioni culturali beneficiarie dei contributi

1. Le istituzioni culturali beneficiarie dei contributi regionali di cui alla presente legge sono tenute a documentare la destinazione dei fondi loro assegnati. A tal fine sono tenute a trasmettere alla Giunta regionale la seguente documentazione:

- a) i bilanci preventivi e consuntivi deliberati dai rispettivi organi statutari competenti;
- b) una relazione sull'attività svolta e il programma che si intende svolgere;
- c) le delibere e gli atti che la Giunta regionale ritenga necessario acquisire.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), è trasmessa annualmente entro trenta giorni dalla relativa approvazione. La documentazione di cui al comma 1, lettera c), è trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di mancata trasmissione da parte di una istituzione culturale della documentazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 1, la Giunta regionale dispone l'esclusione di tale istituzione dalla tabella di cui all'art. 3. In caso di mancata trasmissione della documentazione prevista dalla lettera c) del medesimo comma 1, la Giunta regionale può disporre motivatamente la sospensione dell'erogazione del contributo annuale.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, dispone la sospensione dell'erogazione del contributo annuale previsto dalla tabella di cui all'art. 3, in caso di non comprovata attività dell'istituzione culturale.

Art. 6.

Procedimento di formazione della tabella

1. Ai fini dell'inserimento nella tabella, le istituzioni culturali di cui all'art. 2 presentano apposita domanda, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale, entro il 30 settembre dell'anno precedente la revisione triennale.

2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la proposta di deliberazione avente ad oggetto la tabella di cui all'art. 3, entro il 30 novembre.

3. Il Consiglio regionale approva entro il 31 gennaio la proposta di delibera di cui al comma 2.

Art. 7.

Cumulo di finanziamenti

1. Le istituzioni culturali beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge non accedono ai finanziamenti di cui alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 «Norme per la promozione delle attività culturali e educative, relative a manifestazioni espositive, convegni e istituzioni culturali» concessi dalle province ai sensi della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14 «Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali».

2. Per l'esercizio finanziario 1998 ai fini dell'osservanza di quanto previsto dal comma precedente, le province, all'atto della formazione della graduatoria di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14 escludono le istituzioni culturali già inserite in tabella.

Art. 8.

Disposizioni di prima attuazione

1. In sede di prima applicazione la tabella di cui all'art. 3 è valida per un biennio. I programmi di cui all'art. 2, secondo comma, lettere e) e n) si intendono di durata biennale.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito atto, determina le modalità per la presentazione delle domande di inserimento in tabella.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* dell'atto di cui al comma 2, le istituzioni culturali presentano domanda di inserimento nella tabella.

4. Entro i successivi quarantacinque giorni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di delibera relativa alla costituzione della tabella da approvarsi nei trenta giorni successivi.

5. Per il primo biennio di costituzione della predetta tabella, vi sono inserite di diritto le seguenti istituzioni culturali, costituite dalla regione Toscana o a cui la Regione medesima ha aderito con legge: Fondazione «Primo Conti», Fondazione «Giovanni Michelucci», Fondazione «Franco Antonicelli», Fondazione «Licia e Carlo Ludovico Raghianti», Fondazione «Scienza e Tecnica», Fondazione «Primo Levi», Fondazione «Piero della Francesca».

6. L'atto di cui al comma 2 del presente articolo, contiene l'indicazione dei documenti che le istituzioni di cui al comma precedente devono presentare per la determinazione del contributo secondo quanto disposto all'art. 4.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

legge regionale 7 settembre 1979, n. 47 «Partecipazione della regione Toscana agli atti esecutivi della fondazione "Primo Conti" - Centro documentazione e ricerche sulle avanguardie storiche»;

legge regionale 28 marzo 1981, n. 36 «Partecipazione della regione Toscana alle attività della fondazione "Franco Antonicelli"»;

legge regionale 14 dicembre 1981, n. 87 «Partecipazione della regione Toscana alla costituzione della fondazione "G. Michelucci" di Fiesole»;

legge regionale 12 luglio 1983, n. 53 «Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della fondazione "Licia e Carlo Ludovico Raghianti" di Lucca»;

legge regionale 4 febbraio 1987, n. 9 «Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della fondazione "Scienza e tecnica" di Firenze»;

legge regionale 14 aprile 1990, n. 47 «Partecipazione della Regione Toscana alla fondazione di cultura ebraica "Primo Levi"»;

legge regionale 11 maggio 1991, n. 19 «Partecipazione della regione Toscana alla fondazione "Piero della Francesca" con sede a Sansepolcro».

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dagli atti adottati sulla base delle leggi indicate nel comma 1 fino alla data di abrogazione delle stesse.

3. Continuano a produrre efficacia fino al termine dagli stessi previsto gli atti adottati in attuazione della previsione di cui all'art. 3, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1979, n. 47 «Partecipazione della regione Toscana agli atti esecutivi della fondazione "Primo Conti" - Centro documentazione e ricerche sulle avanguardie storiche».

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge e decorrenti dall'anno 1998, si fa fronte con le variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1998 che vengono apportate come segue:

In diminuzione:

Cap. 16380 «Fondo per interventi finanziari di parte corrente nei settori delle attività e dei beni culturali» (legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14), L. 1.000.000.000;

Cap. 962 «Contributo alla Fondazione di cultura ebraica Primo Levi (legge regionale 14 aprile 1990, n. 47)», L. 50.000.000.

Di nuova istituzione:

Cap. 16385 «Fondo per il sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale» (legge regionale 18 febbraio 1998, n. 12), L. 1.050.000.000.

2. Per gli esercizi successivi all'esercizio finanziario 1998 si farà fronte con la legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 18 febbraio 1998

MARCUCCI

(incaricato con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 20 gennaio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 13 febbraio 1998.

98R0289

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1998, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1996, n. 53 «Disciplina del personale dei Gruppi consiliari».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 8 del 27 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del primo comma dell'art. 3

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 luglio 1996, n. 53 è così sostituito:

«1. Nel caso di impossibilità di esperire fruttuosamente le procedure per il reperimento del personale di cui all'art. 2, su richiesta del presidente di ciascun Gruppo consiliare, la Giunta, d'intesa con l'Ufficio di presidenza, assume, mediante incarico a tempo determinato, pieno e parziale, estranei all'Amministrazione regionale:

per i gruppi composti fino a tre consiglieri in numero non superiore a due unità tra quelle previste dalla dotazione organica del gruppo;

per i gruppi composti da quattro fino ad otto consiglieri, in numero non superiore a tre unità tra quelle previste dalla dotazione organica del gruppo;

per i gruppi composti da oltre otto consiglieri, in numero non superiore alle quattro unità tra quelle previste dalla dotazione organica del gruppo».

Art. 2.

Modifica della tabella B di cui all'art. 9

2. La tabella B di cui all'art. 9 della legge regionale 9 luglio 1996, n. 53, relativamente ai gruppi consiliari composti da tre consiglieri, è modificata come segue:

unità di personale a tempo pieno n. 3;

unità di personale a tempo parziale n. 0;

qualifiche del personale a tempo pieno (limite massimo):

n. 1, ottava qualifica funzionale;

n. 1, sesta qualifica funzionale;

n. 1, quinta qualifica funzionale.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 febbraio 1998

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 20 gennaio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 13 febbraio 1998.

98R0290

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1998, n. 14.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 27 febbraio 1998)

(Omissis).

98R0291

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1998, n. 8.

Interventi per il ripristino degli edifici distrutti o gravemente danneggiati dal sisma del 12 maggio 1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19 dell'11 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta norme finalizzate a consentire il ripristino degli edifici e il ritorno alle normali condizioni di vita dei nuclei familiari i cui alloggi sono stati distrutti o gravemente danneggiati dal sisma del 12 maggio 1997, in conformità a quanto disposto dall'art. 2-*quater* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito in legge 16 luglio 1997, n. 228.

2. Al fine di dare avvio alla riparazione degli edifici pubblici e privati del centro storico di Massa Martana danneggiati dal terremoto del maggio 1997 in conformità a quanto stabilito dall'art. 2-*quater* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con legge 16 luglio 1997, n. 228, il comune di Massa Martana d'intesa con la Giunta regionale predispone il programma unitario di recupero.

3. Il programma unitario di recupero tiene conto della necessità di garantire la stabilità della rupe, il miglioramento sismico dell'abitato e la sua riqualificazione, favorendo anche il reinsediamento delle attività economiche e sociali.

Art. 2.

Programma unitario di recupero

1. Il programma di cui all'art. 1 è predisposto sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) conseguimento della stabilità della rupe mediante interventi strutturali anche gradual;

b) riparazione e miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati, individuati come unità strutturali minime di intervento, da effettuarsi in correlazione con l'intervento di consolidamento della rupe e tenendo conto del grado di danneggiamento, della vulnerabilità sismica ed idrogeologica e della presenza di abitanti l'edificio in modo stabile ed abituale;

c) riqualificazione del centro storico, mediante il miglioramento delle urbanizzazioni primarie, la qualità architettonica dell'edificato, l'arredo urbano.

Art. 3.

Contenuti del programma

1. Il programma unitario di recupero indica gli interventi da eseguire su proprietà pubbliche e private, individuandone il soggetto attuatore.

2. Il programma unitario di recupero:

a) individua gli edifici od i comparti edilizi che richiedono un progetto ed un intervento unitario e determina l'ordine di priorità nella loro esecuzione tenendo conto dei criteri di cui all'art. 2 e delle risorse assegnate;

b) elenca gli interventi da eseguire su proprietà pubbliche e private e ne quantifica i costi;

c) indica i soggetti attuatori degli interventi per l'esecuzione dei quali i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio, entro quarantacinque giorni dall'invito rivolto dal comune;

d) fissa criteri, modalità e tempi per la redazione dei progetti esecutivi e la realizzazione degli interventi. In questa fase saranno operate valutazioni relative sia agli aspetti statici, sia alle esigenze dettate dalle valenze architettoniche, in conformità ai criteri di restauro fissati nel programma;

e) indica le tecniche d'intervento da osservare nella redazione dei progetti esecutivi, tenendo conto delle direttive stabilite dal comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2589 del 26 maggio 1997 per il miglioramento sismico, delle risultanze delle indagini sulla natura dei terreni e dei materiali impiegati nella costruzione degli edifici. Le tecniche di intervento a cui attenersi in fase progettuale saranno commisurate allo stato di fatiscenza muraria e alla valenza storico-architettonica di ogni singolo edificio. (A tal fine si procederà all'elaborazione di una rigorosa diagnosi dei dissesti che produrrà l'indicazione delle possibilità di intervento sempre correlate alle valenze storico-architettoniche esistenti).

Art. 4.

Approvazione del programma

1. Per l'attuazione, qualora necessario, del programma unitario di recupero il sindaco del comune di Massa Martana promuove la conclusione di un accordo di programma con il presidente della Giunta regionale.

2. Il programma unitario di recupero ha valore di programma urbano complesso di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 e, qualora comporti varianti agli strumenti urbanistici, è approvato con le modalità di cui all'art. 7, della medesima legge regionale; tutti i termini ivi previsti sono dimezzati.

Art. 5.

Soggetti legittimati a chiedere il contributo

1. I proprietari delle unità immobiliari possono presentare al sindaco domanda di ammissione al contributo finalizzato a dare l'avvio alla riparazione degli edifici, nel rispetto dell'ordine di priorità degli interventi stabilito nel programma unitario di recupero.

2. Il comune provvede alla liquidazione del contributo agli aventi diritto, nel rispetto delle modalità di erogazione stabilite con proprio atto dalla Giunta regionale in conformità alla normativa vigente in materia di ricostruzione e miglioramento sismico degli edifici a seguito degli eventi calamitosi, in Umbria e Marche, iniziati nel settembre 1997.

Art. 6.

Poteri sostitutivi

1. L'attuazione del programma unitario di recupero costituisce intervento di rilevante e preminente interesse pubblico e può essere disposta, ove necessario, mediante piani attuativi di iniziativa pubblica ai sensi dell'art. 17, lettera c), della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

2. Qualora gli edifici od i comparti edilizi, individuati ai sensi del comma 2, lettera a) dell'art. 3, siano costituiti da unità immobiliari di proprietà di più soggetti, gli stessi devono indicare, d'intesa, i tecnici incaricati della progettazione unitaria e l'operatore incaricato della esecuzione dell'intervento.

3. Qualora non sia realizzata l'intesa, con le modalità e nei tempi stabiliti dal programma, il comune si sostituisce ai proprietari inadempienti con le forme e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di ricostruzione a seguito degli eventi sismici in Umbria e Marche del settembre-ottobre 1997.

Art. 7.

Ripartizione dei finanziamenti

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del programma unitario di recupero gravano sul fondo di lire dieci miliardi assegnato alla regione Umbria con l'art. 2-*quater* del decreto-legge n. 130 del 19 maggio 1997, convertito in legge 16 luglio 1997, n. 228.

2. Per il consolidamento della rupe di Massa Martana è riservata la somma di lire tre miliardi e cinquecento milioni a valere sul fondo di cui al comma 1.

3. Ai sensi della disposizione di cui all'art. 22 dell'ordinanza ministeriale n. 2694 del 13 ottobre 1997, la somma di lire sei miliardi e cinquecento milioni è destinata ai contributi previsti agli articoli 7, comma 2 e 8 dell'ordinanza ministeriale n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modifiche e integrazioni, rispettivamente per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari destinatari di ordinanza sindacale di sgombero o inagibilità e a favore delle aziende costrette a sospendere l'attività produttiva per danno diretto o indiretto, nonché per il finanziamento del fondo di rotazione di cui all'art. 6, comma 4, della presente legge e per il recupero degli edifici del centro storico.

Art. 8.

Divieto di concessione dei benefici

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il sindaco rigetta le domande di ammissione ai benefici pervenute ai sensi dell'art. 5 della presente legge, qualora abbiano ad oggetto immobili edificati abusivamente in zone sismiche, senza l'osservanza dei prescritti criteri di sicurezza salvo sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 6 marzo 1998

BRACALENTE

98R0293

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1998, n. 9.**Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 12 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente*

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 dello statuto e all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) dell'Umbria con compiti di consulenza e di supporto tecnico-scientifico per le attività pubbliche e private di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. L'A.R.P.A. è dotata di personalità giuridica pubblica, con autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

3. Il Consiglio regionale determina gli obiettivi ed i criteri generali per l'attività complessiva dell'A.R.P.A. con proprio atto di programmazione, avente validità triennale, su proposta della Giunta regionale, da approvarsi in prima applicazione entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Consiglio regionale è annualmente informato, con relazione trasmessa a cura della Giunta regionale entro il 31 marzo, dell'attività svolta dall'A.R.P.A. nell'anno precedente e dei risultati conseguiti.

Art. 2.*Compiti dell'A.R.P.A.*

1. L'A.R.P.A., nell'ambito dei compiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, provvede in particolare:

a) alla promozione della ricerca con particolare riferimento a tecnologie, prodotti e sistemi di produzione innovativi, finalizzata anche al recupero ambientale;

b) alla promozione, gestione e verifica di programmi di divulgazione e formazione, anche con riferimento all'uso di biotecnologie e marchi di qualità in campo ambientale;

c) alla raccolta sistematica, validazione, elaborazione, pubblicazione e diffusione di dati;

d) alla realizzazione dei sistemi informativi, anche ai fini della valutazione del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni;

e) alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;

f) alla formulazione di pareri, criteri e proposte in materia di regolamentazione tecnica, di standards e linee guida e nella predisposizione di elaborati progettuali;

g) all'effettuazione di sopralluoghi, campionamenti, misure, acquisizione di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento «in loco», ai fini del controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico ed elettromagnetico, dell'aria, dell'acqua e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene ambientale;

h) alle analisi di laboratorio dei materiali campionati ed alla elaborazione delle misure effettuate;

i) alla verifica della congruità ed efficacia tecnica degli interventi in materia ambientale, nonché all'esame della documentazione tecnica relativa alle domande di autorizzazione ed approvazione previste dalla normativa in materia ambientale;

l) all'effettuazione dei controlli inerenti la radioattività ambientale;

m) all'attività di supporto tecnico-scientifico nelle istruttorie per la valutazione e prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti;

n) al supporto tecnico-scientifico all'attività di V.I.A. e per la determinazione del danno ambientale;

o) alla collaborazione in caso di necessità con le strutture regionali e locali competenti in materia di protezione civile;

p) alla cooperazione a livello tecnico e scientifico con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale e igienico-sanitaria.

2. La Giunta regionale può affidare all'A.R.P.A., oltre ai compiti di cui al comma 1, l'esercizio di ulteriori specifiche attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale.

3. Per l'espletamento dei propri compiti l'A.R.P.A. può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Art. 3.*Convenzioni con gli enti locali*

1. La Regione e gli enti locali si avvalgono del supporto e della consulenza dell'A.R.P.A. per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione e controllo ambientale.

2. La provincia, ai fini di cui al comma 1, stipula con la Giunta regionale apposita convenzione, nella quale sono disciplinate le attività prestate dall'A.R.P.A. e le modalità per la fruizione di tale servizio.

3. L'A.R.P.A. stipula con i comuni singoli o associati e con le comunità montane apposite convenzioni, predisposte sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale, nelle quali sono disciplinati gli ambiti e le modalità di fruizione del servizio.

Art. 4.*Convenzioni con le unità sanitarie locali e coordinamento delle attività*

1. L'A.R.P.A. e le unità sanitarie locali esercitano le funzioni e le attività di protezione e controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, secondo il riparto di cui all'allegato A della presente legge.

2. Le unità sanitarie locali si avvalgono dell'A.R.P.A. per il supporto e la consulenza in materia ambientale, nonché per le prestazioni analitiche-laboratoristiche finalizzate all'espletamento delle attività connesse con le funzioni di prevenzione collettiva.

3. L'A.R.P.A., per le prestazioni di cui al comma 2, stipula con le unità sanitarie locali apposite convenzioni, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale.

4. L'integrazione ed il coordinamento delle attività proprie dell'A.R.P.A. e delle unità sanitarie locali, per le aree di intervento che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria, sono assicurate dal comitato tecnico di cui all'art. 11, nonché mediante il reciproco e regolare scambio di informazioni e conoscenze derivanti dalle attività di rispettiva competenza.

Art. 5.*Consiglio di indirizzo*

1. Al fine di favorire al livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo coordinato delle azioni di prevenzione e tutela ambientale dei soggetti istituzionali, la Giunta regionale costituisce il Consiglio di indirizzo, composto da:

a) assessori competenti in materia di ambiente delle province di Perugia e di Terni;

b) tre sindaci in rappresentanza dei comuni, designati dall'ANCI.

2. Il Consiglio di indirizzo elegge nel suo seno il presidente, formula proposte alla Giunta regionale ed esprime parere in ordine al piano annuale di attività dell'A.R.P.A. Promuove inoltre azioni di

integrazione programmatica con altri organismi che si occupano di promozione e tutela dell'ambiente. Convoca almeno una volta all'anno un'apposita conferenza regionale stimolando il contributo di enti, associazioni ed organizzazioni imprenditoriali, per elaborare proposte e programmi da sottoporre alla Giunta regionale.

Art. 6.

Organi dell'A.R.P.A. e sua organizzazione

1. Sono organi dell'A.R.P.A.:
 - a) il direttore;
 - b) il collegio dei revisori dei conti.
2. L'A.R.P.A. è articolata in una direzione generale e in due dipartimenti provinciali.
3. L'assetto organizzativo dell'A.R.P.A., nonché funzioni e dimensionamento delle sue strutture, sono definiti nel regolamento di cui all'art. 7, comma 3, lettera c).

Art. 7.

Direttore

1. Il direttore è nominato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, tra esperti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata competenza e esperienza gestionale in materia di protezione ambientale.

2. Al direttore competono i poteri di gestione, amministrazione e di rappresentanza legale dell'A.R.P.A. ed è responsabile delle attività dell'Agenzia e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale.

3. Il direttore provvede in particolare:

- a) alla predisposizione dei piani annuali di attività, sulla base degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 11;
- b) alla predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- c) alla predisposizione ed approvazione del regolamento di organizzazione, nel quale sono distinti, tra l'altro, funzioni, dotazione organica e organizzazione delle strutture centrale e dipartimentali dell'A.R.P.A., e previo parere del comitato tecnico;
- d) alla definizione ed al coordinamento delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza e supporto dell'A.R.P.A. sulla base degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale;
- e) alla assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali ai dipartimenti provinciali, previo parere del comitato tecnico;
- f) alla gestione del personale e del patrimonio;
- g) alla redazione di una relazione annuale sulle attività dell'A.R.P.A., da inviare alla Giunta regionale ed al Consiglio di indirizzo.

4. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa verifica dei risultati raggiunti, che non può in ogni caso protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età.

5. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo pieno.

Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato, tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo e di verifica contabile con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle aziende sanitarie.

Art. 9.

Direzione generale

1. La direzione generale dell'A.R.P.A. svolge le attività di carattere unitario, assicura il coordinamento di quelle dipartimentali, provvede alla gestione del personale ed alla sua formazione ed aggiornamento professionale, nonché alla gestione del bilancio e del patrimonio.

Art. 10.

Dipartimenti provinciali

1. I dipartimenti provinciali sono istituiti nelle province di Perugia e di Terni e godono di autonomia contabile e gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore.

2. Ciascun dipartimento provinciale, nell'ambito territoriale di competenza, assicura l'espletamento dei compiti indicati all'art. 2, sulla base delle disposizioni del regolamento, di cui all'art. 7, comma 3, lettera c) e provvede in particolare alle attività di laboratorio tecnico-strumentali ed a quelle operative di controllo e vigilanza sul territorio. I dipartimenti assicurano, inoltre, il supporto tecnico-laboratoristico alle unità sanitarie locali con le modalità di cui all'art. 4, comma 3.

3. I dipartimenti provinciali, per il supporto alle funzioni di competenza delle province, svolgono la propria attività sulla base delle convenzioni di cui all'art. 3, comma 2.

4. A ciascun dipartimento è preposto un direttore che ha la responsabilità della struttura dipartimentale, nominato dal direttore dell'A.R.P.A. tra esperti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza tecnico-scientifica nelle materie di competenza dipartimentale, sentito il parere della Giunta regionale.

5. Al direttore di dipartimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 4 e 5.

Art. 11.

Comitato tecnico di coordinamento

1. Il Comitato tecnico di coordinamento è composto dal direttore dell'A.R.P.A. dai direttori dei dipartimenti provinciali e dai dirigenti responsabili a livello centrale e periferico delle articolazioni funzionali dell'A.R.P.A., come definite dal regolamento.

2. Il Comitato è presieduto dal direttore dell'A.R.P.A. e si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il direttore lo ritenga necessario ovvero lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

3. Il Comitato ai fini del coordinamento dell'attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica per tutti i livelli organizzativi e territoriali dell'A.R.P.A., esprime i pareri previsti all'art. 7, comma 3, lettere a), c) ed e), cura l'integrazione ed il coordinamento con le unità sanitarie locali per le aree comuni di intervento, secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61. A tal fine, i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale partecipano alle riunioni del Comitato quando siano esaminati argomenti di interesse comune e limitatamente alla trattazione degli stessi.

Art. 12.

Prestazioni a favore di terzi

1. L'A.R.P.A. può fornire prestazioni a favore di soggetti pubblici e privati purché tale attività non determini conflitti di interesse e non contrasti con le esigenze di tempestività e di imparzialità delle funzioni di sua competenza.

Art. 13.

Vigilanza

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di vigilanza della Regione sull'A.R.P.A., sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) programma annuale di attività;
- b) bilancio di previsione;
- c) conto consuntivo.

Art. 14.

Personale

1. L'A.R.P.A. dispone di personale proprio nei limiti della dotazione organica, stabilita ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera c), nonché delle disponibilità finanziarie.

2. Al personale dell'A.R.P.A., fatto salvo lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento all'atto dell'assegnazione o trasferimento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini dell'omogeneizzazione delle condizioni contrattuali.

3. Il trasferimento di personale in servizio presso la Regione, gli enti locali, ovvero gli enti finanziati con risorse regionali, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 2, è disposto previo esperimento degli adempimenti di cui allo stesso articolo, commi 5 e 6.

Art. 15.

Patrimonio e risorse finanziarie

1. Il patrimonio dell'A.R.P.A. è costituito dai beni mobili, immobili ed attrezzature trasferiti dalla Regione ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché da quelli eventualmente attribuiti da Regione, province e comuni.

2. Le risorse finanziarie dell'A.R.P.A. sono costituite dalla dotazione finanziaria annualmente assegnata dalla Regione, di cui all'art. 16, dai proventi derivanti dalle attività svolte sulla base delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, all'art. 4, comma 3, nonché dalle entrate di cui all'art. 12, comma 2.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. In attesa della determinazione da parte dello Stato della quota del fondo sanitario nazionale da destinare al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione ambientale, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione del capitolo 2490 nella parte spesa del bilancio regionale, sul quale sono iscritte per l'esercizio finanziario in corso lire 9.000.000.000 (nove miliardi); il capitolo del bilancio regionale relativo al fondo sanitario nazionale, per il medesimo esercizio, è ridotto di pari importo.

2. Ulteriori risorse del bilancio regionale determinate dalla Giunta regionale e provenienti da ecotasse, nonché da fondi comunitari e statali, sono assegnate all'A.R.P.A. per lo svolgimento di specifiche attività di competenza.

Art. 17.

Norma transitoria

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, all'A.R.P.A. ed alle sue articolazioni territoriali sono attribuiti le funzioni, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali, nonché il personale, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti in via prevalente alla attività di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge, in servizio alla data del 18 gennaio 1994. Nelle more degli effettivi trasferimenti dei beni lo svolgimento delle attività dei presidi permane nelle sedi dagli stessi attualmente utilizzate.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede al trasferimento all'A.R.P.A. ed alle sue articolazioni territoriali delle funzioni, del personale, dei beni, delle attrezzature e della dotazione finanziaria di cui al comma 1, previa specifica individuazione da effettuarsi da parte delle aziende sanitarie di concerto con la Giunta regionale, con le conseguenti varia-

zioni di organico e di bilancio, con le modalità stabilite nel protocollo generale per la mobilità di personale definito con le organizzazioni sindacali confederali.

3. La Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 2, procede alla nomina degli organi dell'A.R.P.A. e provvede a fissare:

a) i criteri e le modalità di consulenza e di supporto dell'A.R.P.A. all'azione degli enti locali, delle unità sanitarie locali e degli organismi ed istituzioni operanti nelle materie di competenza dell'A.R.P.A. stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 3;

b) i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61;

c) il compenso dei revisori dei conti, sulla base delle tariffe professionali.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2:

a) definisce gli schemi di convenzione di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 4, comma 3;

b) fissa le direttive per la stesura dei piani di attività, ai sensi dell'art. 7, comma 3, in conformità ai contenuti dell'atto di cui all'art. 1, comma 3;

c) costituisce con proprio atto il Consiglio di indirizzo di cui all'art. 5.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione prevista all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 e su tale base definisce la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'A.R.P.A. e delle sue articolazioni territoriali.

6. Qualora alla data del 31 dicembre 1998 non sia stata data attuazione alle disposizioni dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il direttore dell'A.R.P.A., sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, in cui sono individuati modalità e termini per la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'A.R.P.A. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale.

7. Le convenzioni in atto, con cui vengono assicurate prestazioni necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite, restano in vigore e sono assunte dall'A.R.P.A.

8. Il presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, procede alla stipula delle convenzioni con le province di Perugia e Terni.

9. Il direttore dell'A.R.P.A., entro trenta giorni dalla sua nomina, provvede a nominare i direttori dei dipartimenti provinciali ai sensi dell'art. 10, comma 4, e nei successivi trenta giorni approva il regolamento di organizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera c).

Art. 18.

Abrogazione e modifica di norme

1. Sono abrogate le norme di cui alle leggi regionali n. 19 del 7 aprile 1982 e n. 24 del 14 maggio 1982 recanti rispettivamente norme per l'esercizio in materia di igiene e sanità pubblica e polizia veterinaria e norme per il trasferimento alle U.S.L. delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica non compatibili con quanto disposto con la presente legge.

2. Al comma 1, lettera b) dell'art. 20 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, sono soppresse le parole seguenti: «di vita, e».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 6 marzo 1998

BRACALENTE

(*Omissis*).

98R0294

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1998, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1998 - Art. 31 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 1° aprile 1998*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 30 aprile 1998, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998, con le modalità e le disposizioni previste dall'art. 31 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44, e secondo lo stato di previsione del relativo disegno di legge presentata al Consiglio regionale.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 30 marzo 1998

IORIO

98R0302

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1998, n. 7.

Riduzione dei controlli sugli atti degli enti locali. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali).

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 del 2 marzo 1998*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Atti soggetti al controllo

1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, è sostituito dal seguente:

«1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti, i regolamenti di competenza degli organi assembleari degli enti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i rendiconti della gestione e i piani urbanistici provinciali, comunali, intercomunali e delle comunità montane, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale).».

2. Nel comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 38 del 1994, dopo le parole «degli organi esecutivi» sono inserite le parole «ed assembleari». Nel medesimo comma le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;

c) strumenti di attuazione dei piani urbanistici.».

Art. 2.

Principi sul controllo

1. Nel comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 38 del 1994 sono aggiunte al termine le parole: «, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura.».

2. Nel comma 5 del medesimo articolo sono abrogate le parole: «, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento.».

3. Dopo il comma 5 del medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale il comitato di controllo non può più riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo.».

Art. 3.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 24 febbraio 1998

PALOMBA

98R0303

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1998, n. 8.

Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 9 del 21 marzo 1998*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

REG. CEE 2081/93 - RIFORMA DEI FONDI STRUTTURALI - NORME PER L'ACCELERAZIONE DELLA SPESA DELLE RISORSE DEL F.E.O.G.A. - ORIENTAMENTO.

Art. 1.

Approvazione programma operativo

1. Per effetto ed in attuazione della Decisione della Commissione C(97) 3778 del 22 dicembre 1997, di modifica della Decisione C(94) 3128 del 25 novembre 1994 relativa, tra l'altro, alla concessione di un contributo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), sono approvate le misure per il periodo 1997-1999 ed autorizzati i relativi piani finanziari, inclusi nel Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.).

2. Le spese derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 sono quantificate, complessivamente, come segue:

1998 lire 255.432.000.000

1999 lire 229.995.000.000

e fanno carico ai competenti capitoli di bilancio della Regione per gli anni 1998 e 1999.

Art. 2.

Realizzazione delle misure comunitarie

1. Ai fini della realizzazione delle misure 6.2 (Adeguamento strutture aziendali comparto ovino-caprino), 6.3 (Ristrutturazione olivicoltura sarda), 6.4 (Potenziamento floro-vivaismo), 7.5 (Interventi di sviluppo rurale), 7.9 (Servizi gestionali, tecnologici e commerciali) e 8.5 (Ristrutturazione e concentrazione delle imprese agro-industriali) la percentuale del contributo a fondo perduto è determinata nella misura del 75 per cento.

Art. 3.

Finanziamento dell'attività agrituristica e agri-turistica-venatoria

1. Nell'ambito della misura 7.5 (Interventi di sviluppo rurale) la giunta regionale emana le direttive di attuazione per il finanziamento dell'attività agri-turistica e agri-turistica-venatoria.

2. A favore degli imprenditori agricoli che intendono praticare l'attività agri-turistica è concesso un aiuto pari al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile entro un massimale di spesa di lire 300.000.000 per azienda.

3. La costituzione delle aziende agri-turistiche-venatorie è incentivata con un contributo pari al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile entro un massimale di lire 3.500.000.000 per azienda.

Art. 4.

Recupero degli agglomerati abitativi rurali tipici

1. Nell'ambito della misura 7.5 (Interventi di sviluppo rurale) la Giunta regionale emana le direttive di attuazione per il finanziamento dell'attività di recupero degli agglomerati abitativi rurali tipici.

2. A favore dei proprietari di abitazioni inserite in agglomerati abitativi rurali tipici, fra i quali sono ricompresi gli stazzi e i furriadroxius, è concesso, per il recupero degli stessi, un aiuto pari al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile entro un massimale di spesa non superiore a lire 200.000.000 per singola unità abitativa.

Art. 5.

Risparmio idrico

1. Al fine di risparmiare risorse idriche e di tutelare l'ambiente naturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, a totale carico pubblico, la spesa sostenuta dai Consorzi di bonifica e da altri enti pubblici gestori di risorse idriche per gli oneri relativi all'acquisto di idonei strumenti di misurazione del consumo di acqua irrigua da parte delle aziende agricole.

2. La Giunta regionale predispone un programma di spesa delle risorse finanziarie programmate nell'ambito della misura 6.5 (Razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica) tenendo conto delle richieste dei Consorzi di bonifica e degli altri enti.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo deve essere spesa la dotazione finanziaria di lire 9.000.000.000 prevista dal comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9.

4. I contributi concessi ai Consorzi di bonifica per concorrere alle spese di funzionamento degli impianti consortili — previsti dall'art. 11, comma 7 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 — sono anticipati nella misura del 90 per cento della spesa ammessa. La quota residua verrà pagata previa presentazione del rendiconto.

Art. 6.

Contributi agli imprenditori agricoli per il risparmio idrico

1. Al fine di risparmiare risorse idriche e di tutelare l'ambiente naturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella misura del 75 per cento, la spesa sostenuta dagli imprenditori agricoli per gli oneri relativi all'acquisto ed alla installazione di impianti irrigui a basso consumo idrico.

2. Per lo stesso fine e con le stesse modalità di cui al precedente comma 1 possono essere utilizzate le risorse previste dal punto 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 giugno 1995, n. 16.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per il 1998 sono determinati in lire 1.000.000.000 (cap. 06208).

Art. 7.

Adeguamento delle aziende ovi-caprine

1. La competenza in ordine all'istruttoria e al finanziamento delle pratiche, concernenti l'adeguamento delle aziende ovi-caprine alla Direttiva 92/46 del Consiglio del 16 giugno 1992 secondo le condizioni di cui alla misura 6.2 del Programma Operativo Plurifondo per gli anni 1997/1999, è affidata all'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT) al quale l'Amministrazione regionale trasferisce le risorse finanziarie sulla base delle disponibilità del bilancio.

2. Il medesimo ente è responsabile degli adempimenti connessi alla gestione dei cofinanziamenti comunitari ed è obbligato a fornire all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale i dati concernenti il monitoraggio finalizzato all'efficiente ed efficace gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione.

Art. 8.

Strade rurali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, sulla base delle risorse finanziarie programmate nell'ambito della misura 7.6 (Realizzazione di strade rurali), a rimborsare alle amministrazioni comunali una parte delle spese sostenute per la costruzione e la manutenzione delle strade rurali.

2. La Giunta regionale, sulla base dell'insieme delle richieste avanzate dalle amministrazioni comunali, determina ogni anno la percentuale del rimborso possibile sulla base delle risorse finanziarie.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata per il triennio 1997/1999 ad erogare contributi nella misura del 90 per cento delle spese sostenute per la costruzione e la manutenzione di strade interpoderali.

Art. 9.

Attuazione dei programmi comunitari in agricoltura

1. Al fine di dare attuazione ai programmi comunitari in agricoltura e in attesa della riforma organica dell'Amministrazione regionale, presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, in deroga ai limiti numerici previsti dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è istituito il servizio delle politiche comunitarie, articolato nei seguenti settori: settore della programmazione delle politiche comunitarie agricole e settore del monitoraggio e della valutazione degli interventi.

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in annue lire 50.000.000.

TITOLO II INTERVENTI URGENTI

Art. 10.

Consorti di garanzia fra imprese agricole

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia, costituiti fra imprese che conducono aziende agricole aventi sede in Sardegna, al fine di integrare la disponibilità dei relativi fondi:

a) per la formazione o integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione ai soci di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;

b) per concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle imprese socie;

c) per attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate.

2. I fondi di cui alla lettera a) del comma 1 non possono beneficiare nel tempo di contributi in misura superiore al 30 per cento dell'ammontare degli affidamenti garantiti ai propri soci.

3. Gli stanziamenti annuali fino alla predetta misura di cui al comma 2, possono essere anticipati ai consorzi di garanzia sulla base del prevedibile ammontare degli affidamenti. Per il primo anno le risorse disponibili sono ripartite fra i consorzi esistenti in ragione del numero dei soci.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 8.250.000.000 per il 1998; agli oneri per gli anni successivi si provvederà sulla base della legge finanziaria (Cap. 06308).

5. Col versamento ai consorzi di garanzia delle somme previste dal presente articolo cessa la concessione della garanzia di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44.

Art. 11.

Contributo straordinario all'Ente autonomo del Flumendosa

1. A favore dell'Ente autonomo del Flumendosa è autorizzato un contributo straordinario nella misura massima non superiore a lire 2.856.000.000, a parziale compensazione dei minori introiti nell'esercizio finanziario 1995, conseguenti alla ridotta erogazione di acqua a causa della siccità (Cap. 08226-03).

Art. 12.

Contributi ai produttori del settore avicunicolo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore dei produttori avicunicoli un contributo non superiore al 90 per cento dei danni subiti nel periodo gennaio 1996-luglio 1997, per la grave crisi produttiva e commerciale del comparto, conseguente a rischi di natura sanitaria e meteorologica.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, stabilisce criteri e modalità di concessione dei benefici.

3. A tal fine è autorizzata, nell'anno 1988 la spesa di lire 500.000.000 (cap. 06155).

Art. 13.

Contributo per l'acquisto di tacchini e struzzi

1. Al fine di favorire l'allevamento di tacchini e di struzzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'acquisto dei medesimi, un contributo non superiore al 35% della spesa ammessa e comunque per una somma non superiore a 180.000 ECU per azienda.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 200.000.000 per l'anno 1998 (cap. 06151).

Art. 14.

Recupero indennizzi per eventi dannosi

1. Con l'osservanza degli orientamenti e dei criteri fissati dalla Unione Europea in materia di danni alla produzione o ai mezzi di produzione per effetto di calamità, avversità atmosferiche, epizootie e malattie vegetali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riesaminare gli interventi relativi agli eventi dannosi pregressi e a erogare le eventuali integrazioni agli aiuti già concessi, fino al 100 per cento del danno subito.

2. In caso di incapienza degli stanziamenti, avranno priorità nell'accesso agli aiuti i titolari di atti di assestamento a tasso ordinario perfezionati o in corso di perfezionamento.

3. Le spese relative alla attuazione del presente articolo gravano sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura (cap. 06120-00).

Art. 15.

Attività promozionali a carattere istituzionale

1. Gli aiuti previsti dall'art. 19, comma 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33, per lo svolgimento delle attività promozionali a carattere istituzionale sono estesi alle analoghe iniziative poste in essere dall'anno 1993.

Art. 16.

Interventi per le organizzazioni dei produttori

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare con propri mezzi finanziari gli aiuti dell'Unione Europea previsti dai regolamenti n. 2200/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e n. 20/1998 della Commissione del 7 gennaio 1998 nonché a far fronte alla quota d'aiuto posta a proprio carico dai predetti regolamenti comunitari.

2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sul capitolo 06319.

Art. 17.

Contributo alla Saprolat

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore dell'Associazione regionale di produttori di latte vaccino (Saprolat), per il perseguimento delle finalità istituzionali, un contributo di lire 300.000.000, previa presentazione del programma annuale di attività (cap. 06223 N.I.).

Art. 18.

Contributo al Consorzio di tutela del pecorino romano

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore del Consorzio di tutela del formaggio pecorino romano un contributo di lire 500.000.000 per l'istituzione di un osservatorio del mercato del

pecorino romano e dei prodotti ovi-caprini (cap. 06224 N.I.) e per la predisposizione di studi, ricerche e sperimentazioni di processi innovativi orientati alla trasformazione del pecorino romano in nuovi assortimenti commerciali.

Art. 19.

Modalità di erogazione del contributo per il programma assistenza tecnica (ex programma ipofecondità)

1. Per l'attuazione del programma di assistenza tecnica (ex programma ipofecondità), l'Amministrazione regionale è autorizzata alla concessione di contributi alla Associazione regionale allevatori della Sardegna mediante versamento, su apposito conto corrente bancario intestato alla medesima associazione, del contributo concesso secondo le seguenti quote percentuali determinate sull'importo del medesimo contributo:

- a) 35 per cento contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione;
- b) ulteriore 40 per cento per spese sostenute nella misura del 25 per cento dell'importo di spesa ammessa a contributo, che dovranno essere certificate dal legale rappresentante della Associazione regionale allevatori della Sardegna;
- c) ulteriore 20 per cento per spese sostenute nella misura del 65 per cento dell'importo di spesa ammessa a contributo, che dovranno essere certificate dal legale rappresentante dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna;
- d) ulteriore 5 per cento a saldo successivamente alla presentazione del rendiconto.

Art. 20.

Interventi a favore degli allevamenti bovini colpiti da «tubercolosi bovina»

1. A favore degli allevatori di bovini che nel periodo 1996/1997, a seguito delle disposizioni delle competenti autorità sanitarie, adottate in attuazione del decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1995, n. 592 «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini», abbiano abbattuto capi bovini in misura superiore al 50 per cento dei capi presenti in allevamento è concesso, a parziale ristoro del mancato reddito, un contributo pari a lire 1.800.000 per capo bovino adulto abbattuto.

2. Per i capi non adulti il contributo è pari al valore del capo col limite massimo di lire 1.800.000.

3. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con le provvidenze previste dalla normativa nazionale e regionale a favore degli allevamenti bovini colpiti da «tubercolosi bovina», a condizione che il cumulo delle provvidenze non superi il valore dei bovini abbattuti e della mancata produzione.

4. Gli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 sono valutati in lire 1.000.000.000 per l'anno 1998 e gravano sulle disponibilità esistenti sul fondo regionale di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.

5. Gli allevatori indicati nel comma 1 godono della priorità nella concessione dei prestiti, concessi a valere sul fondo per lo sviluppo della zootecnia di cui all'art. 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, finalizzati alla ricostituzione dell'allevamento. La priorità è limitata all'acquisto di un numero di capi non superiore a quelli abbattuti.

6. I prestiti concessi, a valere sul fondo per lo sviluppo della zootecnia di cui all'art. 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, agli allevatori indicati nel comma 1 e finalizzati alla ricostituzione dell'allevamento, usufruiscono di un ulteriore periodo di due anni di preammortamento rispetto alla durata ordinaria.

Art. 21.

Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale n. 16 del 1995

1. Nell'espressione «diniego dell'acqua» di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 21 giugno 1995, n. 16 è ricompreso anche il caso di erogazione d'acqua insufficiente per la pratica delle colture.

Art. 22.

Investimenti nelle aziende agricole

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti agli investimenti nelle aziende agricole per i miglioramenti agrari e fondiari, l'acquisto di scorte vive e morte, la protezione e il miglioramento dell'ambiente.

2. Gli interventi sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio, del 20 maggio 1997 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Sono fatti comunque salvi gli altri eventuali interventi e regimi di aiuto ammessi dalla Unione europea.

4. Nell'ambito della normativa comunitaria, le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura.

5. Ferme restando le competenze di programmazione, di coordinamento e di controllo dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, le competenze sulla istruttoria delle pratiche vengono determinate, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, dalla Giunta regionale, che può utilizzare gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, enti regionali o altre istituzioni pubbliche; ove necessario, possono essere stipulate apposite convenzioni.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono determinati con la legge finanziaria per il 1998.

Art. 23.

Aiuti per i danni alla produzione agricola

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti alle aziende agricole nel caso di danni alla produzione o ai mezzi di produzione derivanti da calamità, avversità atmosferiche, epizootie e malattie vegetali. Gli aiuti possono riguardare anche i premi di assicurazione dovuti dall'agricoltore.

2. Gli interventi sono effettuati nel rispetto dei criteri e degli orientamenti in materia dell'Unione Europea.

3. Sono fatti comunque salvi gli altri eventuali interventi e regimi di aiuto ammessi dalla Unione europea.

4. Le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura.

5. Ferme restando le competenze di programmazione, di coordinamento e di controllo dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, le competenze sulla istruttoria delle pratiche, vengono determinate, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, dalla Giunta regionale, che può utilizzare gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, enti regionali o altre istituzioni pubbliche; ove necessario possono essere stipulate apposite convenzioni.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono determinati dalla legge finanziaria per il 1998.

7. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione, dallo Stato o da altri eventuali enti per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo sono versate al fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale n. 12 del 1974.

Art. 24.

Attuazione degli aiuti

1. Gli aiuti alle imprese istituiti dalla presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo il decorso del termine di due mesi previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.

Art. 25.

Recupero di somme dal fondo di solidarietà regionale in agricoltura

1. È disposto nel 1998 il versamento dal fondo di solidarietà regionale in agricoltura, di cui alla legge regionale n. 12 del 1974, alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 9.400.000.000 (cap. 36113).

Art. 26.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge negli anni 1998 e 1999 si fa fronte rispettivamente:

quanto a lire 169.290.000.000 e a lire 153.047.000.000 con contributi comunitari;

quanto a lire 60.298.000.000 e a lire 53.863.000.000 con assegnazioni statali;

quanto a lire 25.844.000.000 mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, della riserva di cui alla voce 1 della tabella B allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, e a lire 23.085.000.000 con fondi propri di cui il bilancio regionale per lo stesso anno 1999 deve tener conto.

2. Agli oneri per l'anno 1998, derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 18, pari complessivamente a lire 13.656.000.000 si fa fronte, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 11 del 1983, mediante utilizzo per lire 2.856.000.000 della riserva di cui alla voce 7 della tabella A) allegata alla legge regionale n. 8 del 1997 e per lire 1.400.000.000 della riserva di cui alla voce 1 della tabella B) allegata alla medesima legge regionale e per lire 9.400.000.000 con il recupero d'entrata di cui al precedente art. 25.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 9 per l'anno 1999 e successivi si provvede con legge di bilancio per gli stessi anni.

4. Il bilancio della Regione per l'anno 1998 ed il bilancio per gli anni 1998/2000 terrà conto delle seguenti previsioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 11 marzo 1998

PALOMBA

98R0304

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1998, n. 9.

Incentivi per la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture alberghiere e norme modificative e integrative della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 9 del 21 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, considerata la rilevanza sociale ed economica del turismo, favorisce e incentiva la riqualificazione delle strutture alberghiere, al fine di promuoverne il miglioramento, la crescita equilibrata ed il costante adeguamento dell'evoluzione della domanda turistica.

Art. 2.

Provvidenze regionali

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese turistico-alberghiere, per la realizzazione delle iniziative previste nei successivi articoli gli incentivi finanziari e contributivi di cui alle leggi regionali 15 aprile 1994, n. 15 e 28 aprile 1993, n. 2, così come modificate dall'art. 28 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9.

2. L'ammontare degli incentivi alle singole imprese non può in ogni caso superare l'intensità dell'aiuto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per l'area in cui l'iniziativa è localizzata, calcolato in termini di equivalente sovvenzione netto.

3. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al comma 2, è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali presso uno o più enti creditizi operanti in Sardegna o presso la SFIRS S.p.a.

4. L'istruttoria delle richieste di incentivazione, nonché l'amministrazione e gestione del fondo speciale di cui al comma 3 è disciplinata da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e successive integrazioni.

5. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, emana apposite direttive ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse all'imprenditore che, in atto pubblico assuma l'impegno di tenere aperto al pubblico l'esercizio per almeno sette mesi all'anno, con priorità per l'apertura più prolungata, anche non continuativa. La violazione di detto impegno comporta l'obbligo di rimborso delle provvidenze regionali percepite a decorrere dal momento dell'accertata violazione.

Art. 3.

Destinatari e iniziative ammissibili

1. Sono destinatari degli incentivi regionali di cui alla presente legge le imprese turistiche private, singole o associate, aventi sede legale ed impianti in Sardegna nonché limitatamente alle iniziative di cui al comma 2, lettere d) ed e), società miste pubblico-private a cui partecipino imprese turistiche.

2. Gli incentivi possono essere concessi per:

a) adeguamento delle strutture ed impianti alle vigenti normative in materia di sicurezza;

b) adeguamento, completamento, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento di strutture ricettive classificabili ai sensi della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, con esclusione delle strutture a carattere di multiproprietà e compresa la riconversione di strutture edilizie esistenti in forma di albergo diffuso. Per tale struttura ricettiva si intende quella ubicata nei centri storici dei comuni, caratterizzata da unicità del servizio di ricevimento e di servizi comuni, per unità abitative in locali separati distanti non oltre 200 metri dall'edificio centrale;

c) dotazione e rinnovo delle attrezzature e degli arredi delle strutture di cui alla lettera b) finalizzate alla riqualificazione, all'aggiornamento tecnologico delle strutture e all'adeguamento dello standard qualitativo, con esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione;

d) realizzazione di strutture e infrastrutture complementari in stretta connessione alle opere di cui al punto b) e delle attività turistico-ricettive quali: impianti sportivi, impianti golfistici, centri congressi, impianti e attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo libero, realizzati al servizio di un'area di interesse turistico o per almeno tre strutture ricettive alberghiere;

e) acquisto di terreni per la realizzazione delle suddette iniziative; l'importo dell'incentivazione per detto acquisto non può comunque essere superiore al 20% dell'investimento complessivo per l'iniziativa da realizzarsi.

Art. 4.*Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 40 del 1993*

1. Il comma 1 dell'art. 5, della legge regionale n. 40 del 1993 è sostituito dal seguente:

«1. L'amministrazione regionale agevola la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica da parte dei Consorzi tra operatori turistici che rappresentano un numero di posti letto non inferiore a 2.000 o un numero di soci non inferiore a 5».

Art. 5.*Criteri di priorità*

1. Con apposita direttiva della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, sentito la Commissione consiliare permanente competente in materia, sono stabiliti i criteri di concessione delle provvidenze di cui all'art. 4.

2. Le agevolazioni medesime, sono concesse mediante apposito programma di spesa approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

Art. 6.*Vincoli di destinazione*

1. Le opere agevolate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di venti anni in caso di costruzione e impianti fissi e di dieci anni in caso di arredamento, decorrenti dalla data di inizio dell'attività.

2. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.

3. Il proprietario degli immobili sottoscrive apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera in forma di atto pubblico e deve, altresì, impegnarsi a non cedere gli immobili e le attrezzature realizzati, senza averne data preventiva comunicazione all'Amministrazione regionale, né a mutarne la tipologia per la durata del vincolo.

4. L'assessore regionale competente in materia di turismo, per la dimostrata sopravvenuta impossibilità del mantenimento della prevista destinazione, autorizza con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, la cancellazione parziale o totale del vincolo. Detta autorizzazione è concessa previo rimborso totale delle agevolazioni percepite, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

5. In caso di mutamento di destinazione senza la prevista autorizzazione regionale le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate, maggiorate del doppio degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

Art. 7.*Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 40 del 1993*

1. Nella lettera a) dell'art. 3, della legge regionale n. 40 del 1993, la percentuale «50%» è sostituita con «60%».

Art. 8.*Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 40 del 1993.**Durata delle agevolazioni*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 40 del 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

1. L'abbattimento degli interessi di cui all'art. 3 può essere concesso per i seguenti periodi massimi:

a) anni otto, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad anni due, per investimenti relativi esclusivamente all'acquisto di arredi ed attrezzature;

b) anni venti, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad anni quattro, per gli altri investimenti immobiliari e mobiliari ad essi connessi ed accessori;

c) anni tre per il finanziamento delle spese di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica.

2. Gli interessi dovuti per gli investimenti ammessi ai benefici di cui alle lettere a) e b) del comma 1, relativamente ai rispettivi periodi di utilizzo e preammortamento calcolati col metodo dell'interesse composto, al netto dell'abbattimento regionale dovuto ai termini dell'art. 3 e liquidato alle rispettive scadenze, sono posti in ammortamento unitamente al capitale finanziato».

Art. 9.*Integrazione dell'art. 14 della legge regionale n. 40 del 1993*

1. All'art. 14 della legge regionale n. 40 del 1993, modificato dall'art. 20 della legge regionale n. 9 del 1996, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per la parte di investimento già realizzata ma non ammissibile alle agevolazioni previste a' termini del comma 2 del presente articolo, le imprese aventi titolo possono chiedere ed ottenere, con istanza da presentare ai fini dell'art. 8 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le provvidenze previste dall'art. 3. In tal caso l'ammontare degli incentivi ai sensi della presente legge è decurtato di un importo pari a quello già erogato dalla Regione quale contributo in conto interessi ai sensi della legge regionale n. 8 del 1964 e della legge regionale n. 40 del 1993, e la nuova agevolazione sostituisce integralmente quella precedentemente riconosciuta.».

Art. 10.*Differimento delle rate dei finanziamenti della legge regionale n. 8 del 1964 e della legge n. 588 del 1962*

1. Al fine di agevolare il consolidamento tecnico e finanziario delle imprese turistico-alberghiere che hanno subito la crisi di mercato che ha colpito il settore nell'area mediterranea ed in particolare in Sardegna, la Regione autorizza, a domanda delle imprese, a concedere il differimento del pagamento di massimo quattro rate dei finanziamenti concessi, a carico dei fondi regionali costituiti ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 e della legge 11 giugno 1962, n. 588, aventi scadenza nel biennio 1996/1997.

2. Sugli importi delle rate differite, che saranno poste in pagamento singolarmente, nel biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata di ammortamento, sono dovuti gli interessi al tasso agevolato determinato ai sensi della legge regionale n. 8 del 1964.

Art. 11.*Fondo speciale settore turismo*

1. Ai fini della concessione degli incentivi previsti dalla legge regionale n. 40 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la costituzione, presso la SFIRS S.p.a., di un apposito Fondo speciale che opererà a favore degli imprenditori del settore del turismo che intendono fare investimenti per la realizzazione di nuove strutture ricettive mediante operazioni di mutuo e locazioni finanziarie con enti creditizi e società di locazione finanziaria non convenzionate con la Regione Sarda.

2. La SFIRS S.p.a., ai sensi della presente legge e in forza di apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 99 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 13 modificato dall'art. 24 della legge regionale 24 dicembre 1991 n. 39 è abilitata a ricevere le relative domande, ad effettuare l'istruttoria delle pratiche e la erogazione dei contributi in conto interessi a favore delle imprese ammesse a godere delle provvidenze di legge.

Art. 12.

Rideterminazione dei limiti di impegno di cui alla legge regionale n. 40 del 1993

1. Le annualità dei limiti di impegno disposti dall'art. 16, comma 6, della legge regionale n. 40 del 1993, come modificate dall'art. 26, lettere a) e b) della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, sono protrate come segue (cap. 07021):

- a) lire 10.000.000.000 con annualità dal 2011 al 2014;
- b) lire 5.000.000.000 con annualità dal 2012 al 2015.

2. È autorizzato, per le finalità di cui al comma 6, dell'art. 16 della legge regionale n. 40 del 1993, l'ulteriore limite di impegno di lire 500.000.000 con annualità dal 1997 al 2016 (cap. 07021).

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 6.000.000.000.

2. Il bilancio della Regione per l'anno 1998 ed il bilancio per gli anni 1998/2000 tiene conto delle seguenti previsioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 11 marzo 1998

PALOMBA

98R0305

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1998, n. 10.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'Azienda Foreste Demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 10 del 31 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1998, già autorizzato con la legge regionale 9 gennaio 1998, n. 1, è prorogato, con le stesse modalità, sino al 30 aprile 1998.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° aprile 1998.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 30 marzo 1998

PALOMBA

98R0306

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 2 3 0 9 8 *

L. 3.000